

## ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TITOLO PROVVISORIO TIPOLOGIA OPERA	14933 05-01-2007 <b>IL RESTO DELLA NOTTE</b> LA NOTTE; UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	██████████ 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/01/2009
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2007 12-02-2007
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO MUNZI - ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO MUNZI - ITALIA
<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO MUNZI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	10-06-2008
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscrito in data 05/10/67 al N. 10510

TITOLO DEL FILM

Definitivo

Definitivo : IL RESTO DELLA NOTTE

Provvisorio

Provvisorio : LA NOTTE

Produttore

Produttore :

Rappresentante legale

Rappresentante legale :

Sede sociale

Sede Sociale :

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale

Capitale sociale :

Regista : FRANCESCO MUNZI (ITALIA)

Autore del soggetto

Autore del soggetto : FRANCESCO MUNZI (ITALIA)

Autore della sceneggiatura

Autore della sceneggiatura : FRANCESCO MUNZI

(ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia :

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 12 FEBBRAIO 2007

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 37.10.0010594 del 10/10/2006.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola: rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali Dir.Gen. Cinema con nota prot n. 557 del 16/1/2009  
Lunghezza film: m.

Autore della sceneggiatura :

Data di prima proiezione in pubblico: 10 GIUGNO 2008


al Cinema ALCAZAR di ROMA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, (1)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli statuti e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 30/4/2009)

(1) Il M.B.A.C. con nota n. 5774 del 27/04/2010, ha comunicato che, con D.M. del 27/12/2006, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 22/01/2004 n. 28.



Con Decreto del 16/01/2012 repertorio n. 17 del 10/01/2012 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, trasmesso dalla Direzione Generale per il Cinema con nota del 23/01/2012 prot. 0001106/C.37.35.00/103, pervenuto alla SIAE in data 16/02/2012, è stato decretato che:

La titolarità dei diritti dominicali e di sfruttamento del film "IL RESTO DELLA NOTTE", di cui in premessa, viene trasferita a scopo di garanzia automaticamente, sino all'integrale estinzione del finanziamento e comunque non oltre la durata della protezione legale, in capo allo Stato, che ne affida la gestione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, a Cinecittà Luce S.p.A. (già Cinecittà Holding S.p.A.).

2. Cinecittà Luce S.p.A., secondo le modalità previste nella convenzione di cui in premessa, comunica semestralmente alla Direzione generale per il cinema e ad Artigianocassa S.p.A. le informazioni utili con riguardo al proseguimento, ed eventualmente all'estinzione del debito di **[REDACTED]** relativo al finanziamento concesso per il film "IL RESTO DELLA NOTTE".
3. Nell'eventualità che si verifichi l'estinzione del debito di cui al comma 2, e comunque al termine del periodo di protezione legale, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del film "IL RESTO DELLA NOTTE" verrà regolata con provvedimento dell'autorità competente.
4. Anche ai fini dell'applicazione del comma 3, il debito di cui al comma 2 rimane fissato nella cifra di € 1.482.969,66 come risultante dalla comunicazione di Artigianocassa S.p.A., franco ulteriori interessi nel frattempo maturati e senza più nulla a pretendere da BIANCA FILM srl. A far data dal presente decreto, Artigianocassa S.p.A. interrompe, e pone termine alle eventuali azioni in corso nei confronti di BIANCA FILM srl per il recupero alle casse dello Stato del debito medesimo.

ANNOTAZIONI

1) Modificato alla Siae il 27 Aprile 2007 con 18 prot.  
59565 (Atto debito 19-4-2007 rogà U.E. di Frascati, il  
26-4-2007 al n. 8515 serie 3)

NOTA DI TRASSCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

Si affida la trascrizione al Pubblico Registro Cinematografico del soprannome atto di proscioglimento del debito con il quale la Cassa Spa (SIAE) CINEMA ha proscioglimento del [REDACTED] i seguenti diritti di utilizzazione economica del film a protezione cinematografica dell'opera protettoria "La notte", rogà di Francesca Mares (di rogà il Tira, o/o la Produzione o/o l'Opco).

Diritti acquistati da Rai Cinema







- per quanto concerne i diritti di comunicazione al pubblico tramite diffusione in emittente televisiva (comunicazioni point to multipoint) in chiaro a 900 e pagamento (c.d. *Free tv*), 5 (cinque) percento;

- per quanto concerne la distribuzione su canali di cui programmazione sia costituita da blocchi orari di palinsesti ripresi dall'arco della 24 ore, la trasmissione/diffusione dell'Opera in modo continuo nell'arco delle 24 ore successive alla prima trasmissione/diffusione, deve intendersi equiparata, ai fini di questa presente nel presente Contratto, ad un singolo passaggio televisivo;

- per quanto concerne le indicazioni su canali a contenuto scolastico, comunque diffuso/trasmissioni didattico/divulgative, postaghi didattici;

- per quanto concerne i diritti di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo stabilito dall'autore e/o concorrenti, point to point o point to multipoint per quanto concerna tutti gli strumenti "On Demand" non a pagamento, la limitazione di passaggi di cui sopra non può trovare applicazione in ragione delle caratteristiche tecniche del servizio e, pertanto, la concessione deve intendersi effettuata per un numero illimitato di atti di messa a disposizione.

3.4 *Facoltà e diritti esclusivi di Rai Cinema*

Le concessioni di cui al precedente punto 3 della presente nota, comprendono anche la resa (o parte del 65% (sessantacinque per cento) dei soggetti diritti a facoltà, di cui Rai Cinema è titolare in proprio nella misura del 33% (trentatrigue per cento), in virtù di quanto disposto al precedente punto 1, lett. i), della presente nota, dovendosi conseguentemente intedere nella misura del 100% (cento per cento) per tutto il periodo temporale di cui sopra.

- il diritto esclusivo di acquisizione/affollare il File, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del File, in sede televisiva non a pagamento, tramite metodi di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza restrizioni in altro lingua, con qualsiasi tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuali o collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite direzionali da programmi inviati ed installati a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del File, con qualunque mezzo tecnico o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, in lingua italiana senza restrizioni in altro lingua, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite direzionali da programmi inviati ed installati a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del File, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in qualsiasi modo, con qualsiasi tecnologia o tecnologia di cui il File, presente esemplificativo: videoregistrazione, DVD-R, E-CSS, ecc.) in digitale o senza filiera, in modo tale che il segnale audio/video primario possa essere veicolato in qualunque di telecomunicazioni di ogni genere e tipo, sia in rete fissa che in rete mobile, (3G, 4G, LTE, ecc.) e titoli meramente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrono servizi televisivi a qualsiasi tecnologia di tipo UMTS, HSPA e simili), nonché le piattaforme di rete fissa, via cavo o in satellite, che offrono servizi televisivi a qualsiasi tecnologia di tipo IPTV, anche di natura multimediali e on-line, e destinate alla ricezione da parte di terminali/dispositivi fissi o mobili, anche multimediali di qualsiasi genere a tipo (qualche piattaforma esemplificativa: Videotext, Palnet, Post, Notebook, Televest, Set Top Box, Videomaster, ecc.);
- il diritto esclusivo di trasmissione/diffusione il File, in lingua italiana senza restrizioni in altro lingua, con tutti i metodi di passaggio, sia analogici che digitali, (cable, satellite), comunque è derivante dalla sua derivazione, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento o non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di tecnologia presente o di futura invenzione (cable, cavo, filo, satellite di ogni genere etipo, ecc., sia in analogico che in digitale);
- il diritto di iniziativa, nell'ambito di tutti gli strumenti esclusivi di cui al precedente punto 3 e al presente punto 3 della presente nota, ogni applicazione (tecnologica, oggi esistente o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, ma di servizi multimediali di navigazione e contenuto informativo o pubblicitario, ma di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli;

prende atto che le iniziative avanti citate di Rai Cinema, a fronte delle eventuali concessioni in qualsiasi di parte o della totalità della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia diversa rete o piattaforma di telecomunicazione (cavo, fibre, satellite, mobile, video, ecc.), non siano sopra descritti, potrebbero ottenere ed essere ottenuti o compresi o compensati dagli operatori o/o presso dei quali i predetti reti o/o piattaforme, inoltre, prende atto che i gestori o/o gli operatori delle predetti reti o/o piattaforme potrebbero ottenere ed essere da propri terzi canali o/o compensi, quali corrispettivi per i predetti servizi di trasmissione.

A questo riguardo, riconosce ed accetta che i prodotti eventuali canali o/o compensi o/o corrispettivi saranno di esclusiva ed integrale spettanza della iniziativa o dei gestori/operatori, a condizione che tali importi (o) siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale a risultato per i servizi di trasmissione della totalità o di parte della programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formato cd "Free" o abbonamento) e che, quindi, non siano pagati dagli stessi, finiti ai gestori/operatori a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera, lo siano pagati alle iniziative televisive o corrispettivo generale o indistinto per la trasmissione della totalità o di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle iniziative televisive, dai gestori/operatori o/o dagli stessi finiti, a tutto di corrispettivo specifico per la trasmissione e per la visione dell'Opera.

Resta inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento da parte degli stessi finiti o/o dei gestori/operatori di cui sopra, dei predetti compensi, importi, corrispettivi e/o corrispettivi, non modificherà la natura di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli strumenti di cui al precedente punto 3 e al presente punto 3 della presente nota.

4 *(Diritto di utilizzazione libero spaziale)*

Sempre per effetto del soprastante Contratto, Rai Cinema riconosce, inoltre, il diritto di utilizzare a propria e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti similari (ad esempio, UMTS, HSPA, ecc.) con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitali e di riproduzione temporale o/o permanente nell'ambito della distribuzione/trasmissione/diffusione/distribuzione di qualsiasi mezzo distributivo, anche on-demand, sia on-line che off-line - senza vincoli o/o restrizioni del File, in lingua italiana e senza restrizioni in altro lingua, fino ad un massimo di tre (3) minuti prima, o/o singoli fotogrammi del File, in ogni sede, forma e modo in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che pubblicitarie, anche di carattere antitrust proprio o/o di servizi collegati, accademie, partecipate, controllate, controllanti, sottocorrenti, con esclusione sia della pubblicità di qualsiasi periodo diverso del File).

5 *(Pubblicazione sulle comunicazioni dello stato di proprietà o di diritti e proventi netti di [redacted])*

Per effetto del soprastante Contratto, Rai Cinema dichiara inoltre l'obbligo di su diritto di pubblicazione ai fini della trasparenza della stessa di propri e/o dei diritti e proventi netti di [redacted]

Al fine dell'assunzione di detta iniziativa, [redacted] si obbliga, ove intendesse aderire, in tutto o in parte, la propria quota di proprietà ad aderire/cedere tutti o alcuni dei diritti e proventi nati o da nascere, ovvero nel caso in cui rinvenga da terzi proposte di acquisto di tale quota o di tali diritti e proventi nati, ad interporre prioritariamente Rai Cinema che con la stessa, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla

ricezione della proposta scritta da [redacted] concernente le relative condizioni economiche e contrattive, di acquisto la quota di proprietà o) fare a proventi nati della stessa [redacted] con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il termine scadenza di 30 giorni, in caso di mancato accoglimento di parte di Rai Cinema della proposta scritta da [redacted], quest'ultima potrà liberamente alienare la propria quota o i propri diritti e proventi nati a terzi alle stesse condizioni proposte a Rai Cinema ovvero a condizioni diverse purché non migliorative per [redacted] rispetto a quella precedentemente offerta a Rai Cinema.

#### 5) Prova negoziazione e ultimo rifiuto: nell'ipotesi successiva di Francesco Manni

Sempre per effetto del soprastante Contratto a solo nell'eventualità in cui SLMCA si trovasse a detenere i relativi diritti, Rai Cinema diviene titolare esclusivo di un diritto di prova negoziazione e di ultimo rifiuto, ai fini del proseguire o/o della produzione economica della iniziativa opera cinematografica che dovesse essere finalizzata da SLMCA - o/o dai suoi soci - ad ogni titolo - per il soggetto o/o la società/produttore o/o la regia di Francesco Manni.

Tale diritto di prova negoziazione e ultimo rifiuto viene così disciplinato:

- 1) SLMCA sarà tenuta ad interporre prioritariamente o per iscritto Rai Cinema, nelle procedure, nei successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione dell'interposto, alla negoziazione di uno specifico accordo avente ad oggetto il proseguimento o/o la produzione economica della iniziativa economica opera di Francesco Manni;
- 2) Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal primo interposto, [redacted] sarà tenuta a finalizzare, all'apposita offerta scritta, contestando tutte le eventuali condizioni economiche e contrattive (di seguito denominata "offerta alternativa"). Qualora Rai Cinema non consenta di per iscritto la propria accettazione della sopra menzionata offerta entro i 18 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del prodotto termine di 30 (trenta) giorni [redacted] sarà libera di negoziare con terzi alle medesime condizioni indicate nell'offerta alternativa e a condizioni diverse per una o più delle seguenti ipotesi:
  - a) nel caso in cui [redacted] per effetto delle trattative di cui sopra, dovesse ricevere da terzi offerta che siano per esse il migliore prezzo ovvero offerta che siano equivalenti all'offerta alternativa sottoposta a Rai Cinema, la stessa sarà comunque obbligata a sottoporre successivamente ad offerta a Rai Cinema che, nel caso di rifiuto del diritto di ultimo rifiuto, avrà 12 (dodici) giorni lavorativi di tempo per aderire con preferenza rispetto ai terzi.

#### 6) Diritti riservati a SLMCA

Restano nella esclusiva titolarità e disponibilità di [redacted], oltre che le residue quote dei diritti e proventi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente Documento Particolare, il 100% (cento per cento) dei contributi governativi di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 28 del 28 gennaio 2004, con come successivamente integrato o/o modificato, eventuali prezzi di qualità di ogni e qualsiasi provvedimento governativo in tutto il mondo, e comunque a integrazione del prodotto cinematografico, o che dovesse essere in futuro a questi ultimi riconsociute o corrisposte.

Resta inoltre nella esclusiva disponibilità di [redacted] il 100% (cento per cento) del diritto di compenso per le riprese/registrazioni previste dal suo contratto (o/o copia privata), di cui agli art. 71) nonché, sempre a norma della legge 431/04, con come modificata dal decreto legislativo 68/2005.

#### Distribuzione cinematografica in Italia, Manifesto a Rai Cinema, Costi della distribuzione cinematografica

In virtù del soprastante Contratto, [redacted] affida a Rai Cinema, che accetta, in relazione alla quota di proprietà della stessa [redacted], una incarico irrevocabile e senza rappresentanza a fine della distribuzione del Film in sede cinematografica (pubblicità, non finanziaria, public voice, ecc.), in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, alle seguenti condizioni contrattuali:

- a) la percentuale di Rai Cinema sarà pari al 21% (ventuno per cento) del fatturato di noleggio cinematografico;
- b) verrà incassata nella distribuzione (copie e lancio), un importo non inferiore ad Euro 480.000,00 (quattrocentomila/00);
- c) verrà tenuto in circolazione un numero di copie non inferiore a 20 (venti);
- d) firma materiale quanto sopra, l'assunzione dei costi di distribuzione verrà stabilito discretamente da Rai Cinema, tenuto comunque conto delle più opportune modalità di lavoro del Film;
- e) i costi di distribuzione saranno sostenuti dal seguente modo:
  - Dato che l'intero importo del finanziamento statale destinato alla distribuzione cinematografica;
  - Rai Cinema si farà carico del residuo costo di distribuzione.

Q Rai Cinema avrà diritto di recuperare la totalità dei costi di distribuzione sostenuti, in ragione di cui, successivamente all'incasso, con il 100% (tutti) i proventi nati derivanti dallo sfruttamento del Film in ogni sede, forma e modo, in tutto il mondo, ed esclusione dei proventi derivanti dalla sfruttamento dei diritti di cui ai precedenti punti 1 e 3 della presente nota, nonché con il 100% (cento per cento) della spesa profittabile del primo di qualità. Il recupero dei costi da parte di Rai Cinema e la successiva ripartizione tra le Parti dei proventi nati derivanti dalla distribuzione avverranno nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di finanziamento operati alla produzione, distribuzione ed organizzazione di opere cinematografiche a iniziativa culturale nazionale;

Q Rai Cinema avrà la facoltà di affidare la subdistribuzione del Film alla propria controllata 44 Distribuzioni Srl, senza necessità di ulteriori approvazioni da parte di [redacted].

Forma ritenendo l'effettiva trascrizione del mandato di cui sopra e delle conseguenti obbligazioni distributive, le Parti si impegnano tra di loro a perfezionare in data successivamente alla stipula del presente contratto, tutti gli atti necessari, di modifica o/o integrazione dello stesso che siano necessari a rendere il rapporto qui regolato compatibile con le esigenze legali in merito delle procedure di negoziazione del finanziamento statale alla distribuzione del Film.

ii) Notificato alla Siae il 20 Luglio 2007 ore 13  
prot. 59717 (Atto datato 16-6-2005 roga A.B. di  
Roma 1 al 17-7-2007 al n 17262 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente al Soggetto ed alla Sceneggiatura cinematografici dal t.p. "STORIA DI MARCO R." oggi dal t.p. "LA NOTTE", nonché al realizzando film dal t.p. "STORIA DI MARCO R." oggi dal t.p. "LA NOTTE":

Franco Manti, residente in Roma via Matteo Rolando 17 codice fiscale [redacted], partita IVA [redacted],

in qualità di unico autore del soggetto e della sceneggiatura cinematografici dal t.p. "STORIA DI MARCO R." oggi dal t.p. "LA NOTTE",

cede

alla Soc. [redacted] S.r.l., con sede legale in Roma, via [redacted],  
partita IVA e C.F. [redacted], nella persona del legale rappresentante pro tempore  
sig.ra Donatella Botti, che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in  
esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

- tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Soggetto e della Sceneggiatura di cui sopra, nonché del relativo omocinema realizzando film senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, e con la sola eccezione di:
  - diritti di "sequel", "prequel", "spin off", "remake", "serialization", e assimilati;
  - diritti di riduzione e adattamento teatrale;
  - diritti letterari, intendendo per essi sia i diritti di pubblicazione per la stampa del soggetto e della sceneggiatura, sia i diritti di riduzione in forma letteraria e narrativa degli stessi (c.d. "novelization").

iii) Notificato alla Siae il 13 Settembre 2007 ore 9  
prot. 59785 (Atto datato 27-7-2007 roga A.B. di Roma 1  
il 7-8-2007 al n 19604 Serie 3)

#### NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione, per la quota di propria spettanza, da parte della [redacted] S.r.l. alla  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale),  
pro-solvendo e fino alla concorrenza di euro 7.015.000,00 (dumilariquindicimila/00) ai  
sensi dell'art. 3 comma 10 del decreto M.B.A.C. del 27/9/2004 più volte richiamato:

1) di tutti i diritti e proventi ai sensi della vigente normativa (art. 4 comma 4  
DM 27/9/2004 come modificato dal decreto 31/02/2005) relativi ai film intitolati "LA NOTTE"  
e quindi a puro titolo esemplificativo e non tassativo.

a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;  
b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free - tv, pay - TV) e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione, mediante home - video, D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro;

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Mutuana, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge o delegate alla produzione del film stesso, e cioè:

- il totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aeromobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione e comunque nei limiti di cui all'art. 4 comma 6 del DM 27/3/2004 come modificato dal DM 3/10/2005;

- il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla restaurazione giusta quanto previsto dal Dlgs n. 28 del 5/2/2004 e dal decreto del MBAC del 16/7/2004 (Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche), come modificato dal decreto 3/10/2005;

- il totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- il totale importo dei premi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato:

a) lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutti i reti italiane e straniere senza limitazioni;

b) lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

c) lo sfruttamento mediante trasmissione e/o diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

d) lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Questo sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali e/o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri.

2) tutto il materiale, di sua spettanza, relativo al film intitolato "LA NOTTE" sia le parti realizzate che quelle che saranno nel seguito realizzate e quindi, tra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

IV) Notificato alla Siae il 26 gennaio 2010 ore 13 prot 6.1138 (atto datato 9/10/2009 reg. n. A.E. di Roma 2 il 9/12/2009 al n. 20078 serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forma del quad: RAI CINEMA S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Adriano n.12 - 00193 (il "Licenziante"), titolare dei diritti di sfruttamento economico dei negoziati dei film dei titoli "Albatros", "Il passato è una vera stagione", "Un gioco da ragazzi", "I galantuomini", "Cosa Dio concede", "Giù non esce la sera", "Dai Parke (L'uomo per te)", "Tommaso", "Gli amici del bar Margherita", "Questioni di cuore", "Generazione mille euro", "Vincere", "La terra degli uomini nuovi (Richard Gere)", "L'azione 33", "Il nero dalla serie", "Pa-n-da (Clown)", "Lo Sirlano ribelle", "Ci sta un francese, un inglese e un napoletano" e "Mar Nero" (i "Titoli"), ha concesso (trasferta a R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazario n. 8 (il "Licenziatario") che ha accettato ed assunto in esclusiva con tecnologia digitale terrestre (c.d. DTT) e in non esclusiva e limitatamente alla ricezione simultanea delle trasmissioni primarie via DTT con riferimento alle piattaforme IPTV, Internet e Wireless (con esplicita esclusione della piattaforma satellitare), i diritti Pay TV, intendendosi come tali i diritti di trasmissione dei film con tecnologia digitale terrestre (ivi compresa l'alta definizione o HD) in modalità sia Basic Pay TV, sia Premium Pay TV, con trasmissione simultanea su tutte le piattaforme disponibili (in via satellitare, e peraltro non esclusiva, via cavo, cavo, Wireless, IPTV o/o Internet), con la sola esclusione della piattaforma satellitare, utilizzando qualsiasi tecnologia o strumento tecnico terrestre o spaziale di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto o inventato in futuro, ed in particolare con il termine Basic Pay TV: si intende un'offerta indicata di canali di base generalisti o tematici (c.d. pacchetto "basic") che dovrà essere necessariamente sottoscritta dall'utente prima di poter accedere ad altre offerte o/o canali specifici - premium - ricevibili mediante decodificatore con accesso a pagamento e con esclusione di detti programmi o/o canali specifici o c.d. premium, mentre con il termine Premium Pay TV: si intende un servizio a pagamento che prevede un abbonamento ulteriore rispetto al pacchetto basic per accedere a programmi o/o canali premium ricevibili mediante decodificatore, abbonandosi al quale servizio l'utente può ricevere programmi o/o canali premium prestabili dal potere del servizio, previa pagamento del relativo canone. Ai fini del Contratto, la Pay TV comprende lo sfruttamento con qualsiasi modalità di fruizione che preveda un abbonamento su base periodica per la visione di più programmi, singolarmente o come parte di un servizio/canale, ivi compresa la modalità Subscription Video On Demand ("SVOD"). I diritti Pay TV di cui sopra si intendono sul territorio italiano comprensivo di San Marino e Città del Vaticano ("Territorio"), per il Periodo di Licenza di seguito precisato e a fronte di uno specifico corrispettivo, per un numero 50 (cinquanta) di Exhibition Days.

Il Licenziatario, con l'atto che precede, dovrà trarre dai dati sopra elencati per gli anni e i passaggi concordati.

Albatros	Periodo di licenza: dal 25/10/2009 al 24/11/2010
Il Passato è una vera stagione	Periodo di licenza: dal 01/11/2009 al 30/11/2010
Un Gioco da Ragazzi	Periodo di licenza: dal 08/11/2009 al 01/12/2010



I Carabinieri	Periodo di licenza: dal 12/01/2009 al 21/12/2010
Come Dio Comanda	Periodo di licenza: dal 13/12/2009 al 12/01/2011
Gratia non cade la sera	Periodo di licenza: dal 16/02/2010 al 27/03/2011
"Due Partite"	Periodo di licenza: dal 17/03/2010 al 06/04/2011
"Fortapao"	Periodo di licenza: dal 28/03/2010 al 17/04/2011
"Gli amici del far margherita"	Periodo di licenza: dal 04/04/2010 al 05/04/2011
"Questioni di cuore"	Periodo di licenza: dal 01/07/2010 al 10/06/2011
"Generazione mille euro"	Periodo di licenza: dal 01/07/2010 al 21/01/2011
"Vissere"	Periodo di licenza: dal 01/07/2010 al 31/01/2011
"Le Terre degli uomini così"	Periodo di licenza: dal 03/08/2009 al 02/18/2010
"L'attore 21"	Periodo di licenza: dal 16/10/2009 al 17/11/2010
"Il nero della notte"	Periodo di licenza: dal 02/09/2010 al 30/08/2011
"Parade"	Periodo di licenza: dal 01/09/2009 al 30/08/2010
"La Sicilia rivolve"	Periodo di licenza: dal 27/12/2009 al 26/01/2011
"Ci sta un italiano, un inglese..."	Periodo di licenza: dal 01/09/2009 al 30/08/2010
"Mar Nero"	Periodo di licenza: dal 31/01/2010 al 28/02/2010



## ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE	L11132
DATA	14-06-2011
<b>TITOLO</b>	<b>IL ROSSO E IL BLU</b>
TIPOLOGIA OPERA	UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	100.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Provvisoria
DATA	21/01/2011
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2011
DATA INIZIO LAVORAZIONE	23-05-2011
<b>REGIA</b>	
NOME	GIUSEPPE
COGNOME	PICCIONI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIUSEPPE PICCIONI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA MANIERI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARCO LODOLI - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIUSEPPE PICCIONI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCA MANIERI - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ROBERTO CIMATTI - ITALIA

<b>SCENOGRFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	LUDOVICA FERRARIO - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME	LOREDANA
COGNOME	BUSCEMI
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	-

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME	ESMERALDA
COGNOME	CALABRIA
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>COMMENTO MUSICALE</b>	
NOME	STEFANO
COGNOME	RATCHEV
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA
NOME	MATTIA
COGNOME	CARRATELLO
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	106280
DATA NULLA OSTA	2012-06-11 00:00:00.0
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	2692
DATA PRIMA DIFFUSIONE	18-08-2012
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO


FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscrito in data 16/06/64 al N. 11132

VITTORE DEL FILM

Definitivo :



Scorciatoio : IL ROSSO E IL BIANCO



Produttore : [Redacted]

*AM*

Rappresentante legale : [Redacted]

Sede Sociale : ROMA [Redacted]

Nome e domicilio dell'eventuale produttore :

Capitale sociale :  
Registra : GIUSEPPE PICCIONI (ITALIA)

Autori del soggetto: GIUSEPPE PICCIONI (ITALIA),  
MARCO LODOLI (ITALIA), FRANCESCA MARIANI (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: GIUSEPPE PICCIONI

ITALIANA), FRANCESCA MANIEMI (ITALIA)

Autore del commento musicale :

Direttore della fotografia :

Autore delle scenografie :

Autore del montaggio :

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 23 MAGGIO 2011

(Data desunta dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 17.10.00 1043.4 del 05/11/2010.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:  
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali  
Dir. Gen. Cinema con nota prot. n. del  
lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 18 AGOSTO 2012

al Cinema ARENA BORGHESI di FAENZA (RAVENNA)

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, (1)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei

presti di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e

variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-

mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213, eventuali altri dati).

Dalla denuncia di inizio lavorazione, risulta che  
il soggetto e la sceneggiatura sono tratti dal  
libro "IL ROSSO E IL BLU" di MARCO LODOLÌ.

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITÀ ITALIANA  
comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con  
REGIST. 1200 del 24/1/2011

Il MBAC, con nota n. 1197 del 21/1/11, ha comunicato che, con D.M. del 17/1/2011, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 12/1/2004 n. 28.

- (2) Il MBAC, con nota n. 1034 del 20/1/2012, ha comunicato le seguenti variazioni: direttore della fotografia CHAITI ROBERTO; montaggi EMERALDA CALABRIA; autori della musica: RATCHEV STEFANO e CARATELLO MARIA (in arte RATCHEV & CARATELLO); scenografia: FERRARIO LUDOVICA (Tutti di nazionalità italiana).  
AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto 25/11/2014)

#### ANNOTAZIONI

- 1) Notificato alle Lise il 14 Gennaio 2011 alle ore 16,15 p.m. 81715 (Atto datato 15/03/2010 e registrato all'A.E. di Roma 4 al m. 650 Serie 3 in data 12/02/2011)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", ispirati all'omonima opera letteraria di Marco Lodoli ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" tratto dal suddetto soggetto:

Marcu Lodoli residente a ROMA, Via [redacted] in qualità di co-autore del soggetto dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu".

Cede

Alla società [redacted] s.r.l. Via [redacted], 00191 Roma, P.I. e C. F. [redacted] legalmente rappresentata dalla sig.ra Donatella Botti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto (unitamente ai signori Giuseppe Piccioni e Francesca Manieri) dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu".

11) Notificato alla SIAE il 14 Gennaio 2011 prot. n. 61746 alle ore 16,15 (Atto dotato 15/03/2010 e registrato all'U.E. di ROMA il 19/05/2011 al n. 453 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", ispirati all'omonima opera letteraria di Marco Lodoli ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Francesca Manieri residente a PALESTRINA (RM), Via [redacted], P.I. [redacted] C.F. [redacted] in qualità di co-autrice del soggetto e co-autrice della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu"

Cede

Alla società [redacted] s.r.l. Via [redacted], 00191 Roma, P.I. e C. F. [redacted] legalmente rappresentata dalla sig.ra [redacted]

tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autrice del soggetto (unitamente ai sigg.ri Marco Lodoli e Giuseppe Piccioni) e co-autrice della realizzazione sceneggiatura, commissionata dalla [redacted] dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" (scritta unitamente a Giuseppe Piccioni), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu".

111) Notificato alla Siae il 14/01/2011 alle ore 16,15 prot. n. 61747 (Atto dotato di deposito e registrato all'A.F. di Lorea il 18/01/2011 al n. 455 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu", ispirati all'omonima opera letteraria di Marco Lodoli ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" tratto da suddetti soggetto e sceneggiatura:

Giuseppe Piccioni residente a ROMA, Via [redacted] C.F. [redacted] in qualità di co-autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu"

Code

Alla società [redacted] s.r.l. Via [redacted] 00191 [redacted] P.I. e C. F. [redacted] legalmente rappresentata dalla sig.ra Daniela Berti

Tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di sua spettanza quale co-autore del soggetto (unitamente ai sigg.ri Marco Lodoli e Francesca Manieri) e co-autore della realizzazione sceneggiatura, commissionata dalla Bianca Film s.r.l., dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu" (scritta unitamente a Francesca Manieri), nonché del realizzando film dal titolo provvisorio "Il rosso e il blu".

I diritti di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" vengono ceduti alla Bianca Film s.r.l. fermo restando che nel caso di realizzazione di "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off" la Biancafilm s.r.l. ha l'obbligo di affidare al sig. Giuseppe Piccioni l'elaborazione della sceneggiatura per l'eventuale "remake", e/o "sequel", e/o "prequel", e/o "spin-off".



- (iii) abbonamenti editoriali, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distribution, etc.)  
(in sede di perfezionamento elettronico multimediale interattivo o non, sia on line (complessivamente: internet, mobile wireless technology, downloading, etc.) che off line (complessivamente: cd, cd rom, play station, etc.), attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione ed elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso con piena libertà di utilizzare termini con i nomi e simboli di commercio digitale e di riproduzione incorporati, sia permissiva nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione sia casuali (per finalità);
- (iv) **in sede di servizio "à la carte" ("à la carte")**, nei limiti e onghi stessi sono disponibili in base agli accordi in essere con gli azionisti del File (esemplificativamente: abbonamenti, termini, accessi, prepaid, pay off, abbonamenti, sottoscrizioni televisive, termini, pubblicazioni elettroniche, etc.) ed "à la carte" (esemplificativamente: merchandising, pubblicità, promotion, sponsorship, advertising, publishing, music publishing, recording, soundtrack, etc.); e  
(v) **in qualsiasi altra sede, forma e modo non specificatamente esemplificati sopra, fatto salvo quanto previsto al paragrafo corrente.**

Tutti i diritti di cui sopra pari al 20% (venti per cento) del 100% (cento per cento) dei diritti e proventi del File in tutte le forme.

Rimane all'esclusiva iniziativa e disponibilità di [redacted] il 100% (cento per cento) dei diritti e proventi del File in tutte le forme.

- in sede di perfezionamento elettronico multimediale interattivo o non, sia on line (complessivamente: internet, mobile wireless technology, downloading, etc.) che off line (complessivamente: cd, cd rom, play station, etc.), attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione ed elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso con piena libertà di utilizzare termini con i nomi e simboli di commercio digitale e di riproduzione incorporati, sia permissiva nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione sia casuali (per finalità);
- in sede di interazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione a distanza a pagamento o di messa a disposizione del pubblico a pagamento (c.d. Pay Television ed esemplificativamente: Pay TV, Pay Per View, Video On Demand, Near Video On Demand, Canal+ interactif, TV interactive, Web TV, Webcasting, Streaming Video etc.);

B) **Rai Cinema è divisa in due parti, in proprietà in esclusiva o con la più ampia ed incondizionata libertà di perfezionamento/trasmissione e uso, della quale del 50% (cinquanta per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento del File, a relativi proventi:**

in sede di perfezionamento elettronico multimediale interattivo o non, sia on line (complessivamente: internet, mobile wireless technology, downloading, etc.) che off line (complessivamente: cd, cd rom, play station, etc.), attraverso qualsiasi piattaforma e canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione ed elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso con piena libertà di utilizzare termini con i nomi e simboli di commercio digitale e di riproduzione incorporati, sia permissiva nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / disseminazione sia casuali (per finalità);

La figura italiana, in qualsiasi forma e modo, sia in originale o in qualsiasi sistema di codice del segnale che se conformato l'accesso, su qualsiasi piattaforma (anche in rete wireless) o ad. **Italy Web Box** (e nei limiti e ESDDA, etc.) o su qualsiasi altro terminale o tecnologia o protocollo di comunicazione / disseminazione / distribuzione o di messa a disposizione o di interazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico sia on line, (anche il digitale terrestre, le tecnologie wireless di ogni genere, tipo e banda, con o fili di ogni genere, tipo e banda, sia wireless e interattive di ogni genere, tipo e banda, ivi incluse le reti power line o tutte le tecnologie: TD-IP, IPTV, HTML, etc., sia analogiche che in digitale o in forma numerica, esemplificativa: DVB-T, DVB-R, DMB, GPRS-S, etc.) o in qualsivoglia tipologia di canale (es. canali od. generati, terrestri/spedite) o in formato multimediale interattivo/multimediale/multimediale, in modo tale che la comunicazione possa essere fatta sia in modalità broadcast che in modalità streaming, tramite qualsivoglia tipologia di dispositivo/terminale - anche multimediale - sia fisso che mobile (o in tutte le forme: esemplificativa: terminali, set top box, telefonino, videoregistratore, PalmOS, iPod, iPad, Notebook, Personal Computer, Media Station, Console, Videogame, Pay Station, Play Station Portable, X-Box, etc.) compreso quindi anche la c.d. **Mobile TV**, in tutte le sue forme, sia a pagamento che non a pagamento, sia con modalità transmissiva unidirezionale che con modalità accessi; (inoltre tutte le derivazioni) sia con o senza satellite, con o senza, via cavo (compreso le derivazioni) effettuate con tecnologia di tipo X-DVI, e mobile wireless, nonché tutti i servizi "On Demand" sia a pagamento che non a pagamento, effettivi o non, ivi incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l'accesso di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibile dall'utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, da fisso che mobile, ivi incluse la c.d. "Cloud-top TV" per mezzo della quale l'utente può accedere alle risorse del File in qualsiasi momento, successivamente alle risorse in corso, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di Liegi, Italia, Svizzera di lingua italiana, non nei territori italiani, benedictina italiana (di seguito "l'Estero"), (sai, quindi, salvo gli accreditamenti legati alle circoscrizioni tecniche del mezzo di trasmissione/utilizzo e forma italiana, comunque, quanto previsto al successivo comma. Per quanto concerne i suddetti sfruttamenti "On Demand" non a pagamento, tutti i diritti del Rai Cinema (e/o i suoi azionisti) sarà la libertà di abbinare l'accesso a messaggi promozionali o a notizie commerciali pubblicitarie (c.d. "pre-roll", "middle-roll", etc.) nel corso della visione della stessa opera, nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

La concessione di cui al precedente comma, comprende anche la quota del 50% (cinquanta per cento) dei seguenti diritti e proventi, in proprietà:

- il diritto esclusivo di distribuzione/trasmissione del File, o di interazione in trasmissione/diffusione del File, in sede televisiva non a pagamento, tramite satellite di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite attraverso da programmi trasmessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di trasmettere la diffusione televisiva primaria del File, con qualunque mezzo tecnico o tecnologia offerta, o di interazione in trasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, in simulazione o in satellite-cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite attraverso da programmi trasmessi sul satellite a partire dal territorio italiano;

• il diritto esclusivo di trasmissione, purché in lingua italiana e limitatamente al Territorio, non a pagamento, la diffusione televisiva gratuita del FIVE, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presenti o di futura invenzione; o di autorizzare tale trasmissione, in qualsiasi forma, qualsiasi tecnologia o protocollo (a titolo, per esempio esemplificativo: videoregistrazione, DVB-S, DVB-C, DVB-T, via Internet e altro), in modo tale che il segnale audio / video potremmo essere ricevuto o riprodotto in qualsiasi forma di telecomunicazione di ogni genere o tipo, ma a rate fisse (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, una televisione mobile che offra servizi televisivi e audiovisivi con tecnologia di tipo DMBT, HDSPA e simili, nonché la possibilità di rate fisse, sia cavo sia via satellite, che offrano servizi televisivi e audiovisivi con tecnologia PTV), anche di futura realizzazione, o sviluppo, e destinati alla ricezione da parte di terminali / dispositivi fissi o mobili, anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo esemplificativo: Videoregistratori, Palmari, iPod, iPod Touch, Notebook, Televisori, Set Top Box, Videoregistratori, ecc.);

• il diritto esclusivo di trasmissione / diffusione del FIVE, in lingua italiana senza sottrazioni in altre lingue, senza limiti di passaggi, di canali di Rai International, comunque e dovunque diffusi o distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione presenti o di futura invenzione (cavo, cavo, fibra, satellite di ogni genere e tipo, ecc.), sia in analogico che in digitale;

• il diritto di utilizzazione, nell'ambito di tutti gli strumenti esclusivi in lingua italiana di cui al precedente comma, ogni applicazione interattiva, ogni servizio o di futura invenzione, che consenta la fruizione, (anche durante la visione del FIVE), sia di

servizi multimediali di navigazione a contenuto informativo e pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di contenuti (anche per noi stessi)

C) Rai Cinema è idonea inoltre, in esclusiva e con la più ampia ed incondizionata facoltà di gestione / concessione / autorizzazione a terzi, della somma quota del 50% (cinquanta per cento) di tutti i diritti di cui alla precedente lettera B), nel Territorio, per il periodo di 1 (dieci) anni o per passaggi illimitati, a partire dal decimo di 24 (ventiquattro) mesi dall'uscita ufficiale del FIVE in Italia, come paggio disciplinato al successivo art. 7.1.

2.2 (Diritto di utilizzazione degli operatori)

Rai Cinema è idonea inoltre, anche, del diritto di utilizzazione in perpetuo e in tutto il mondo, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti analoghe (ad esempio, DMCS, HDSPA, etc.) - con piena libertà di utilizzazione / fruizione / trasmissione / diffusione / distribuzione su qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia on line che off line - (tratti tranne gli esponenti del FIVE, in lingua italiana, fino ad un massimo di 30 (30) minuti prima, e/o negli intermezzi del FIVE, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività in programma) che intrattena, anche di carattere tecnologico, proprio ed di società collegate, associate, partecipate, controllate, controllanti, subcontrattanti, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal FIVE.

2.3 (Protezione della riservatezza delle quote di proprietà e/o dei diritti e proventi netti della Concoidea)

Rai Cinema è idonea inoltre, tutte, senza alcuna limitazione rispetto a quanto previsto al successivo art. 6 delle Presenti Condizioni Particolari, di un diritto di protezione di fine della acquisizione della quota di proprietà e/o dei diritti e proventi netti di Rai Cinema.

Al fine dell'esercizio di detto protezione,

██████████, si obbliga, ove intendesse alzare, in tutto o in parte, la propria quota di proprietà e/o cedente/concedere tale o alcuni dei diritti o proventi netti di sua titolarità, ovvero nel caso in cui ricevesse da terzi proposte di acquisizione di tale quota o di tali diritti e proventi netti, ad interpellare prioritariamente Rai Cinema che avrà la facoltà, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza della proposta scritta di Rai Cinema, di esprimere le relative condizioni economiche e normative, di acquistare la quota di proprietà e/o i diritti e proventi netti della stessa Rai Cinema con preferenza, a parità di condizioni, rispetto a qualsiasi terzo.

Decorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in caso di mancato accoglimento da parte di Rai Cinema della proposta scritta di ██████████, quest'ultima potrà liberamente alzare la propria quota o i propri diritti o proventi netti a terzi che siano condizioni proposte a Rai Cinema ovvero a qualsiasi diverse perché non migliorative per i terzi stessi rispetto a quelle precedentemente offerte a Rai Cinema.

2.4 (Protezione delle comunicazioni di pubblico e pagamento)

Fatta riserva l'esclusiva di tutti i diritti concessi a Rai Cinema di tutti del presente Contratto, la Concoidea si obbliga, per a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di decorrenza dei diritti del FIVE, a non comunicare l'Opera oggetto del presente Contratto al pubblico e pagamento o a non consentire che terzi la comunicano al pubblico e pagamento, nonché a non metterla a disposizione del pubblico e pagamento ad un suo concorrente che non la sottostia a disposizione del pubblico e pagamento, in qualsiasi forma e modo e tramite qualsivoglia mezzo tecnico o tecnologia presenti o di futura invenzione (esemplificativamente: via cavo, include il digitale terrestre e la tecnologia satellite di ogni genere e tipo, audio, satellite di ogni genere e tipo, cavo, fibra e /o di ogni genere e tipo, reti telefoniche e Internet di ogni genere e tipo, power line, broadband, narrowband, fibre ottica, altoparlanti televisivi, e-dit, DVB-T, DVB-R, DMB, DVB-S, Internet Protocol (IP), Videoregistrazione, etc.); ma in analogo che in digitale), in lingua italiana o originale

tale protezione, comprende, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, la c.d. pay television, Pay Per View, Near Video on Demand, multichannel video or broadcast pay per channel, shared view, mobile pay tv, mobile pay view, mobile broadcast view, web tv, webcasting, etc. in streaming video, ecc.).

88

v) Notificato alla Sive il 26 luglio  
2011 alle ore 11,55 prot. n. 62.156  
(Atto datato 30/06/2011 e registrato  
all'A.E. di Roma III di Trascorbi  
il 22/07/11 al n. 4023 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Vogliono trascrivere il soprastante atto intervenuto tra [redacted] con sede in Roma, Via [redacted] capitale sociale di Euro 118.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.764255 e numero di codice fiscale [redacted] qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito sempre e solo "Bianca")  
- da una parte -

E  
CINECITTA STUDIOS S.P.A. con sede in Roma, via [redacted] capitale sociale di euro 35.000.000,00 (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italian Entertainment group S.p.A.) iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 875599 cod. fisc. e p. Iva [redacted] qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro-tempore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto  
(di seguito sempre e solo "Associato")

Per effetto del quale la [redacted] a fronte l'Apporto in servizi pattuito e allegato sotto la lettera "B" - corrispondente ad Euro (214.000,00 oltre iva) per la produzione del film lungometraggio di nazionalità italiana prioritariamente destinato allo sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio "Il Rosso e Il Blu" interpretato nei ruoli principali da Margherita Buy e Riccardo Scamarcio, per la regia di Giuseppe Piccioni (di seguito il "Film") tratto dall'omonimo libro di Marco Lodoli cede aliena e trasferisce a favore dell' Associato una quota pari al 9% (novepercento) di tutti i diritti dominicali e di proprietà del film di cui in premessa con esclusione dei diritti Free tv.

v1) Notificato alla Sive il giorno 01 agosto 2011  
alle ore 14,00 prot. 62.168 (atto datato  
28-07-2011 e registrato alla A.E. di  
Frascati il 29-07-2011 al n. 4190 serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Al Ministero, viene attribuita, a scopo di garanzia, in forza delle sottoscrizioni del presente atto, tra ARTIGIANCASSA S.p.A. (Soggetto Gestore) e [redacted] (Soggetto Beneficiario) la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film "V. Rossi e il Dio" e dei corrispondenti proventi netti, come appreso definiti, pari al 26,13% (ventisei virgola tredici per cento) rappresentate dal rapporto tra il canone di complessivamente concesso di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed il costo industriale del film, determinato preventivamente in base al costo industriale ipotizzato di distribuzione del film, definitivamente in base al costo industriale accertato in sede di contratto. Qualora, entro 5 anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti di spettanza dello Stato non avessero permesso il recupero di un importo pari alla percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del Decreto, la quota dei diritti di sfruttamento del film e dei relativi proventi netti in capo all'impresa di Produzione verrà automaticamente restituita allo Stato fino al recupero da parte del medesimo dello totale del contributo erogato e per una durata non superiore a 2 anni dalla scadenza del predetto quinquennio.

Quanto sopra promesso, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto e per dare esecuzione a quanto sopra previsto, il Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, per il fronte del Soggetto Gestore, in titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film e relativi proventi netti, preventivamente indicata del 26,13% (ventisei virgola tredici per cento), fermo restando che detta quota sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del film accertato in sede di contratto.

La suddetta cessione avrà effetto successivamente all'integrato recupero di parte dell'importo di Produzione del complessivo costo industriale del film per la parte a carico e di spettanza dello stesso e fino all'integrato recupero da parte del Ministero dello Stato del contributo complessivamente erogato.

Dopo tale recupero la titolarità della suddetta quota sarà automaticamente restituita al Soggetto Beneficiario/tramite il Soggetto Gestore.

Fatto salvo quanto sopra il Soggetto Beneficiario, al fine di consentire il recupero da parte dello Stato della titolarità del contributo complessivamente erogato, viene attribuito anche facoltà della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia allo Stato, mentre i relativi proventi netti saranno, come sopra detto, di spettanza esclusiva dello Stato, fino all'integrato recupero del contributo erogato.

Per i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento del film attraverso tutti i proventi, nessuno escluso, al netto delle commissioni alle prerogative di distribuzione, stabilito secondo quanto previsto all'Art. 5, commi da 10 a 15, del Decreto, derivanti da ogni e qualsiasi forma di sfruttamento del film, ad in particolare in senso indicativo e vice versa:

ai proventi netti derivanti dalla distribuzione "cinematografica" (teatro, con trasmissioni, public video) del film in Italia e all'estero da noleggio del film al netto e previa deduzione della commissione di distribuzione, che sarà praticata sul distributore del film, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6 del presente contratto;

ai proventi netti derivanti dallo sfruttamento del film tramite i cd, dvd, mp3, mp4, mp5, mp6, mp7, mp8, mp9, mp10;

ai proventi netti derivanti dalla vendita televisiva in Italia e qualsiasi territorio televisivo ed in particolare, in senso indicativo e vice versa, l'importo totale dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso:

lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via cavo, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane senza limitazioni;

lo sfruttamento mediante trasmissione via satellite ovvero in caso (cable);

lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato o applicato in futuro.

Quanto sopra si presuppone dell'esistenza o meno di limitazioni temporali alle territoriali all'accesso o indipendentemente dal pagamento a meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, Nvod, VOD ecc.) da parte degli utenti.



di) proventi nati derivanti dalla distribuzione videografica - Home - Video in Italia, tramite qualsiasi supporto videografico (videocassetta, DVD) ecc.) con modalità "rental", "Sell through" e commercial video;

e) i proventi nati derivanti dalla distribuzione in tutto o in parte fatti giuristi canali multimediali, interattivi, Internet, ecc. di qualsiasi altra natura diversi da quelli sopra indicati) anche di futura invenzione;

f) i proventi nati, derivanti dalla vendita ed licenza all'estero del Film;

Il soggetto beneficiario cede altresì tutto il materiale, relativo al Film intitolato "Il Rosso e il Blu" e quindi, tra l'altro, in particolare, il rispetto esatto del film e della presentazione con la relativa colonna sonora e la colonna magnetica internazionale.

Eguale mente sancisce come al recupero da parte dello Stato del contributo complessivo erogato al sensi del presente contratto:

a) l'importo totale del contributo perenziale sugli incassi, da assegnarsi al Soggetto Beneficiario, giusta quanto previsto dal D. L. n. 28 del 2/2/2004 - art. 10 - e dal Decreto ministeriale 10 luglio 2004, con obbligo del Soggetto Beneficiario di provvedere alla compressione - da effettuarsi alla decisione di forma comunicata da parte del Ministero - tra il contributo perenziale sugli incassi e il contributo complessivamente erogato e di cui al presente atto.

Al sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto, e per dare esecuzione a quanto sopra previsto nel caso di mancato recupero da parte dello Stato di almeno il 30% del contributo erogato, e quindi per garantire il ripristino automatico allo Stato delle quote di diritti di sfruttamento (e dei relativi proventi nati come sopra definiti) derivanti dalla quota di proprietà del Film in capo all'Impresa di Produzione, quest'ultima, quale Soggetto Beneficiario

#### cede

al Ministero, per il tramite del soggetto gestore, la quota di cui costituisce l'insieme di tutti i diritti di sfruttamento - e dei relativi proventi nati come sopra definiti - derivanti dalla propria quota di proprietà nel Film intitolato che lo Stato non abbia integralmente recuperato il contributo complessivamente erogato. Il tutto per un periodo di 5 (cinque) anni successivi a quello a detto periodo, così come previsto all'art. 4, comma 7, ultimo periodo, del Decreto, i sopraindicati dati di sfruttamento del Film e relativi proventi nati restano nella disponibilità dell'Impresa di Produzione, con obbligo di rendimento annuale, nella forma di autocertificazione, a favore del soggetto gestore e conseguenti versamenti di compressione.

Resta inteso che l'effettiva della suddetta cessione è subordinata alle condizioni accorpate del mancato recupero, nel termine di 3 anni dalla prima erogazione, da parte dello Stato di un importo che rappresenti la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del Decreto.

Tale fiduciarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti al sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 30.

Il Soggetto Beneficiario riveste la piena proprietà e disponibilità di tutti i diritti e del materiale del Film, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore avrà integralmente recuperato il contributo complessivamente concesso e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dallo Stato.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al recupero di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto in materia di coproduzioni, la cessione della gestione dei diritti e dei relativi proventi nati, come sopra definiti, disponibili ed che di sarebbero disponibili nel periodo di cui all'art. 4, comma 7, del Decreto, da effettuare nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dallo Stato, non costituisce il procedimento di altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di preventivo di cui al successivo art. 8 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle società di distribuzione ed esportazione.

Tal' gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all' integrale recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato.





materiale di fondo (ex trailer, backstage, making of, ecc.) per la c.d. sede cinematografica (ex theatrical, non theatrical, public video), tutti i diritti esistenti di rappresentazione, proiezione e comunicazione del Film ad un pubblico presente in una sala cinematografica istituzionale, compresi le c.d. aree cuivre, i circuiti d'essai e quelle minori, via, comunque, in un locale o in uno spazio pubblico o aperto al pubblico che sia adibito, permanentemente o anche solo occasionalmente, alla pubblica rappresentazione di spettacoli cinematografici, sia con ingresso a pagamento che non a pagamento, anche nell'ambito di rassegne, retrospettive o simili eventi, nonché a bordo di navi ed aerei (tutti i territori bandiera italiana, mediante qualsivoglia sistema di comunicazione/proiezione rappresentazione, anche digitale, oggi esistente o di futura invenzione, ivi incluse le tecnologie di comunicazione via cavo/fibra ottica (c.d. D-Cinema), in lingua italiana e in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito "Diritti Cinematografici");

- (iii) 100% (cento per cento) dei diritti in sede home e commercial video, ossia tutti i diritti esclusivi di fabbricazione, riproduzione e stesso la circolazione per la distribuzione, la vendita, il noleggio ed il prestito di supporti fisici di qualsiasi tipo e natura, oggi esistenti o di futura invenzione, incorporati il Film sia in formato analogico che digitale, anche in altre definizioni (a titolo meramente esemplificativo: video cassette, video disk, video laser, DVD, UMD, HD-DVD, HD-DVD, CD, CD-ROM, MEMORY CARD, ecc.), ivi inclusi i supporti denominati "Time" (ovvero i supporti incorporanti il Film in formato digitale che ne consentono la visione per un periodo limitato di tempo a partire dallo loco prima senza ciò spaziale), tramite qualsiasi canale distributivo (retail, sell through, edicola, in abbonamento editoriale, door to door, grande distribuzione, mailing, on line distributor, electronic sell through, vendita per corrispondenza, ecc.) per la visione privata, anche nell'ambito di locali commerciali, enti, istituzioni, installazioni militari, ecc., su qualsiasi schermo / monitor / display / fino a portatile, utilizzando qualsiasi tecnologia cinematografica tecnica di lettura ottica che sia idonea a duplicare e riprodurre su un display (retroscena) e filmati incorporati in un supporto fisico, in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti Home Video");
- (iv) 100% (cento per cento) dei diritti in sede televisiva, ad eccezione dei diritti Free TV (che restano di competenza di [redacted] e con fanno parte del presente accordo, o comunque di trasmissione a distanza o di messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti dall'utente - ivi inclusa ogni forma di diffusione/trasmissione circolare (point to multipoint) o di comunicazione point to point - compresa la pay tv, pay per view, video on demand, user video on demand, tv interattive, canali tematici, ecc.), e con qualsivoglia mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satellite di qualsiasi tipo, in analogico o in digitale, ecc.), ivi compresa ogni diffusione via satellite o con altro mezzo, in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti Televisivi");
- (v) 100% (cento per cento) dei diritti in sede di spargimento elettronico multipointale (transmission e am. via on line (esclusivamente: internet, area, ecc.) che off line (esclusivamente: CD I, CD ROM, play station, etc.), in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come i "Diritti Multimedia");
- (vi) 100% (cento per cento) dei diritti in qualsiasi altra sede, forma o moda, in lingua italiana o in lingua originale con sottotitoli in italiano, nel Territorio (di seguito complessivamente indicati anche come gli "Altri Diritti");

Il presente accordo ha la durata di 18 (diciotto) anni dalla data di prima proiezione pubblica nelle sale cinematografiche italiane del Film, che avverrà in data da definirsi di comune accordo tra le parti. Nel caso di mancato recupero dei Costi di Distribuzione nel corso del periodo di durata il contratto è automaticamente prorogato per la durata di ulteriori 5 (cinque) anni, al termine dei quali, la parte eventualmente non recuperata resterà a carico di Teodora.

x) Modificato alla Sua il 26 Settembre 2018 ore  
14.40 per 66686 (Atto datato 18-6-2018 rog. e A.  
B. de Roma il 26-9-2018 al n. 7918 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Si chiede la inserzione del su stesso atto, con il quale l'ISTITUTO LUCE- CINECITTA S.r.l. e [REDACTED] - in relazione al contributo concesso con atto del 23/07/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescara in data 29/07/2011 al n. 4100 come 3 di euro 850.000,00 (ottocentomila/80) a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art.12 del D.lgs. 22/01/2004 n.28, e successive modificazioni ed integrazioni, destinato alla parziale copertura dei costi di produzione del film riconosciuto di interesse culturale dal titolo "IL ROSSO E IL BLU" stabiliscono di riformulare gli articoli 4 e 7.

#### Art. 4

Il contributo oggetto del presente contratto viene concesso al Soggetto Beneficiario e dallo stesso esentato con l'obbligo di:

- destinare il contributo esclusivamente alla copertura del costo industriale del Film ovvero del costo di produzione alla copia completa, come definito all'art.3, comma 1, del Decreto ovvero del solo costo di produzione;
- corrispondere al Ministero, per conto dello Stato, i proventi derivanti dalla quota dei diritti di sfruttamento, decemennali in via definitiva in base al costo definito in sede di consuntivo nella percentuale del 31,32% (trentuno virgola trentadue per cento) quota rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del Film relativo alla sola quota italiana, fino al totale rimborso del contributo percepito e dopo che i proventi nell'abbiano consentito la copertura del costo industriale.

In caso di riduzione o rideterminazione del contributo o in caso di abbandono della lavorazione di cui all'art.2 del presente contratto, sulla somma indebitamente percepita e per il tempo in cui il Soggetto Beneficiario ne avrà disposto - fermo restando l'obbligo della loro immediata restituzione - si imputano, a favore del Ministero, interessi contigui al tasso legale dal momento dell'erogazione fino all'intera restituzione del contributo.

La mancata restituzione di una quota pari al 30% (trenta) del contributo concesso entro 5 (cinque) anni dalla data della prima erogazione, computata l'acquisizione, da parte dello Stato, della totalità dei diritti di utilizzazione o di sfruttamento dell'opera fino alla riscossione della totalità del contributo concesso, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative.

#### Art. 5

A fronte del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi comunque derivanti al Soggetto Beneficiario dal presente contratto ed in specie a garanzia dell'integrale e puntuale rimborso del contributo, in relazione a quanto disposto dall'Art.4, comma 3 del

Decreto, nonché del rimborso di ogni spesa, - ivi compresa quella prevista nel precedente art.5 e l'imposta di contributi assistenziali e previdenziali di qualsiasi genere e natura, di imposte e tasse, ecc., che, in mancanza di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario, a Soggetto Gestore stesso, o suo insindacabile giudizio, di soddisfare in suo vece - e comunque a garanzia di qualunque somma di cui il Soggetto Gestore risultava creditore in dipendenza del contributo di cui al presente atto, la società [REDACTED] nella sua qualità di Soggetto Beneficiario

#### Cede

In oltre al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, dopo il recupero della quota di costo industriale del film a carico della Società, la totalità di una quota dei diritti di

sfuttamento del Film intitolato "IL ROSSO E IL BLU" pari al 31,32% (trentuno virgola trentadue per cento), rappresentabile del rapporto tra il contributo complessivamente concesso di euro 743.000,00 (settecentoquarantatremila00) determinato in via definitiva in base al costo industriale del Film accettato in sede di consuntivo.

La titolarità dei diritti caduti verrà meno dopo che il Soggetto Beneficiario avrà provveduto al totale rimborso del contributo percepito.

Al Soggetto Beneficiario viene però attribuito l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento caduta in garanzia al fine di corrispondere allo Stato quanto di sua spettanza.

Qualora entro 5 (cinque) anni dalla data di prima erogazione del contributo, i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento di spettanza dello Stato non fossero versati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore per un importo pari ad euro 222.900,00 (duecentoventiduenovecentomila00), che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art.4, comma 7 del Decreto, mediante la Faccenda del Soggetto Beneficiario di provvedere coi mezzi propri al versamento della quota necessaria al raggiungimento del predetto 30%, la società [REDACTED] quale Soggetto Beneficiario

#### Cede

fin d'ora al Ministero, per conto dello Stato, la titolarità della totalità di una quota dei diritti e/o proventi di sfruttamento disponibili dal Film intitolato "IL ROSSO E IL BLU" derivanti dalla quota di proprietà della stessa fino alla concorrenza di quanto erogato e per un periodo di 5 (cinque) anni.

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti e/o proventi di quanto stabilito dall'art.19 del Decreto Legge 10 gennaio 2005, n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 8 marzo 2006, n.80.

A puro titolo esemplificativo e non tassativo si precisano i proventi connessi ai diritti di sfruttamento previsti dalla normativa vigente:

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-TV, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home-video, DVD, nonché mediante qualsiasi altro mezzo di

diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato o applicato in futuro;

- c) i proventi di qualsiasi natura e natura sportiva al Soggetto Beneficiario, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del Film quanto per effetto di provvedimenti di legge collegati alla produzione del Film stesso, e cioè:
  - il totale dei proventi di noleggio cinematografico, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle navi ed aerei mobili battenti bandiera italiana, al netto della percentuale di distribuzione;
  - il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi al soggetto Beneficiario, giusta quanto previsto dal D.lgs. N.28 del 22/1/2004 e dal Decreto relativo;
  - il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso e non indicato;
  - lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutto le reti italiane e straniere senza limitazioni;
  - lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video casalingo "Home Video" e DVD;



- lo sfruttamento mediante trasmissione o diffusione via satellite o cavo (cable);
- lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, fissazione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato ed applicato in futuro.

Quanto sopra si prescinde dall'esistenza o meno di limitazioni (temporali o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, NVOO, VOD ecc.) da parte degli utenti.

- d) il diritto di esclusività per lo sfruttamento del Film ed il relativo nuovo delle occasioni del diritto di sfruttamento cinematografico ed in sede televisiva (cd) come sopra specificati in tutti i paesi esteri
- e) tutto il materiale, relativo al Film intitolato "IL ROSSO E IL BLU" e quindi, tra l'altro in particolare, il negativo di stampa del Film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali, ovvero il materiale digitale idoneo alla stampa in serie.

Il Soggetto Beneficiario vanta la piena proprietà o disponibilità del suddetto materiale, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore sarà soddisfatto di ogni suo credito e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae e comunque decorso il lasso di tempo di cui all'art.4, comma 7 ultimo periodo del Decreto.

Finale peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento dello quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatto salvo quanto previsto all'art.5 in materia di coproduzioni la trascrizione della cessione dei diritti ecc. da ricevere (preventi al sfruttamento teatrale o che si rendano disponibili nel periodo di cui all'art.4, comma 7, del Decreto, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae, dovrà risultare non preceduta da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di prevendita ai costi di cui al successivo art.8 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all'intero soddisfacimento di ogni e qualsiasi credito (contro) del Soggetto Gestore nei confronti del Soggetto Beneficiario fino alla concorrenza del contributo complessivamente erogato.

Firma il mio \_\_\_\_\_

## ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE	L11559
DATA	18-03-2014
<b>TITOLO</b>	<b>IN UN POSTO BELLISSIMO</b>
TIPOLOGIA OPERA	UNICA

<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	10.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA
DENOMINAZIONE	██████████
PERCENTUALE DI POSSESSO	90.00 %
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA	Sì
TIPOLOGIA	Definitiva
DATA	06/10/2015

<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA	-
SFRUTTAMENTO PRIORITARIO	CINEMA
ANNO DI PRODUZIONE	2014
DATA INIZIO LAVORAZIONE	03-03-2014

<b>REGIA</b>	
NOME	GIORGIA
COGNOME	CECERE
PSEUDONIMO	-
NAZIONALITÀ	ITALIA

<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PIERPAOLO PIRONE - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIA CECERE - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	PIERPAOLO PIRONE - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CLAUDIO COFRANCESCO - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	GIORGIO BARULLO - ITALIA

<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DANIELA CIANCIO - -

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANNALISA FORGIONE - ITALIA

<b>COMMENTO MUSICALE</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DONATELLO PISANELLO - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N. DATA NULLA OSTA DURATA METRI DURATA MINUTI DATA PRIMA DIFFUSIONE MEZZO DI DIFFUSIONE	109942 2015-08-06 00:00:00.0 - 99 26-08-2015 Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N. DATA PROTOCOLLO RESTAURO N. DATA RESTAURO	- - - -

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 18/03/81 al N.

11559

TITOLO DEL FILM

Definitiva .

Provvisorio : IN UN POSTO BELLISSIMO

Produttore :

(2)

Rappresentante legale :

Sede Sociale :

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :

Regista : GEORGIA CERRE (ITALIA)

Autori del soggetto: GEORGIA CERRE (ITALIA).  
\*PIERPAOLO FIRDINE (ITALIA)

\*Autofirma e  
leggi!  
PIERPAOLO

Autori della sceneggiatura: GEORGIA CERRE

[REDACTED] (ITALIA) - PIERPAOLO PIRROSI (ITALIA) [REDACTED]

Autore del soggetto musicale : DOMENICO PISANELLO (ITALIA)

Direttore della fotografia :

Autore della scenografia :

Autore del montaggio : ANNALISA FOSCHIONI (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 4 MARZO 2014

[Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 12003 37.10.09 1988.4 del 04/10/2013.]

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:  
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali  
Dir. Gen. Cinema con nota prot. n. 4693 del 6/10/2015  
Lunghezza film: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 26 AGOSTO 2015

al Cinema ARENA PUCCINI di BOLOGNA

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, (2)

ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fallimento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati).

VERBAZIONE PREVENTIVA NAZIONALITÀ ITALIANA (art. 10 di interesse culturale)

presentata dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, con nota n. 16120 del 19/12/2013.

(1)

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota n. 499 del 10/1/2014 ha comunicato che, con Decreto del Direttore Generale del 9/1/2014, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7 e 8 dello lgs. 22/1/2006 n. 28.

(2) Il MBACT, con nota n. 14729 del 5/11/2014, ha comunicato che alla [redacted] (quota 10%) si è associata la [redacted] (Via [redacted], legale rappresentante [redacted], quota 90%) nella produzione del film.

(3) Il MBACT, con nota n. 16491 del 5/12/2014, ha comunicato le seguenti modifiche: protagonista COFRANCESCO CLAUDIO (Italia); sceneggiato BARUKO GIORGIO (Italia)

#### ANNOTAZIONI

1) Notificato alla Siae il 5 giugno 2014 con 17 prot. 63884 (Atto datato 1-2-2012 reg. A.B. di Roma 1 il 29-5-2014 al n. 10605 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla SIAE (alla posizione n. 11599 del

18/3/2014) dell'atto che precede in cui, in relazione al soggetto e alla sceneggiatura del titolo provvisorio "In un posto bellissimo" già "Il viaggio di Sara" ed in relazione al realizzando film dal titolo provvisorio "In un posto bellissimo" già "Il viaggio di Sara" tratto dalla suddetta sceneggiatura

GIORGIA CECERE residente in Via [redacted] ROMA, C.F. [redacted] P.IVA: [redacted]

E  
PIERPAOLO PIRONE residente in Via [redacted] ROMA, C.F. [redacted] P.IVA: [redacted]

Codice

Alla società [redacted] Srl con sede in Roma, Via [redacted] n. 18 Roma C.F./P.IVA [redacted]

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, sfruttamento e utilizzazione economica del Soggetto e della Sceneggiatura nonché sulle successive elaborazioni e trasformazioni, necessarie ed occorrenti a realizzare un film lungometraggio cinematografico a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio "In un posto bellissimo" già "Il viaggio di Sara". La cessione di cui al presente atto è subordinata alla condizione essenziale che la regia del realizzando Film, sia affidata alla Sig.ra Giorgia Cecere.

Qualora le riprese del film non abbiano inizio entro 5 (cinque) anni dalla data della presente la Sig.ra Giorgia Cecere avrà il diritto di acquisire e disporre in via esclusiva del 100% (cento per cento) di tutti i diritti d'autore e di utilizzazione economica relativi al soggetto e alla sceneggiatura anche per la quota afferente il co-autore, previo restituzione a [redacted] di quanto corrisposto agli Autori in esecuzione del presente contratto.

11) *Notificato alla Sua il 18 Novembre 2014, ora 12,45  
prod. 64176 (Atto datato 21-10-2014, regia A.S. di  
Roma Ufficio Esecutoriale di Trascritti il 7-11-  
2014, al n. 3395 Serie 3)*

NOTA DI TRASCESSIONE  
n. di posizione SIAR 44553

Si effettua la trascrizione del sopra citato atto [redacted] (di seguito denominato anche come " [redacted] olo SIA "Coopetra"), con sede legale in Roma, Via [redacted] 00187 Roma, Cod. Fisc. e P. IVA n. [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a RAI CINEMA S.p.A. (di seguito denominato anche come "RAI Cinema"), con sede in Piazza Adriana n. 12, 00190 Roma, in persona dell'Amministratore Delegato dall'altra parte, avente ad oggetto la concessione dei seguenti diritti relativi ad un film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico di nazionalità italiana, dal titolo provvisorio "IN UN POSTO BELLISSIMO" per la regia di Giorgia Cecere, della durata di circa 105 minuti primi, da girare in Digitale

Per effetto del soprastante Contratto, Rai Cinema acquista in licenza, in esclusiva o con la più ampia ed incondizionata facoltà di concessione/autorizzazione/sulbitenza a terzi, il 100% (cento per cento) dei seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del Film, a relativi processi, per tutto il Periodo di Licenza, come di seguito indicato:

- i) **in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione a distanza non a pagamento (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di diffusione/trasmissione circolare (per le realizzazioni, ivi incluse in c.d. "on-air") e/**
- ii) **in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall'utente, non a pagamento (e, quindi, tutte le forme, non a pagamento, di comunicazione "point to point")**

in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, sia in chiaro che tramite qualsivoglia sistema di codifica del segnale che ne condizioni l'accesso, non a pagamento, su qualsiasi piattaforma (inclusa la rete Internet, il c.d. World Wide Web, le reti UNITS e HD/DPA, etc.) o con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia o protocollo di comunicazione / disseminazione oggi esistente o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico via ether, incluso il digitale terrestre, le tecnologie wireless di ogni genere, tipo e banda (a titolo meramente esemplificativo: WI-FI, 4G-LTE, 5G-5G, etc.), satelliti di ogni genere, tipo e banda, cavi o fili di ogni genere, tipo e banda, reti telematiche o informatiche di ogni e genere, tipo o banda (ivi incluse le reti peer to peer, broadband, broadband e tutte le tecnologie TCP-IP, IPTV, HDMI, etc.), fibra ottica, doppio telefonico, v-dal, DVB-T, DVB-S, DMB, DVB-S, Videocasting, etc.); sia in analogico che in digitale, su qualsiasi tipologia di canale (es. canali c.d. generalisti, tematico/specializzati o/ o combinati sostanzialmente tematico/tema generale/istituzionale/generalista), in modo tale che la comunicazione possa essere fruita sia in modalità broadcasting che in modalità streaming, ivi incluse tutte le funzioni di registrazione e/rivisitazione consentite da dispositivi multimediali di ricezione/decodifica (es. Cinescopi, MyStyle, X-Box, J-Team, etc.) tramite qualsivoglia tipologia di dispositivo/terminale - anche multimediale - sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: Televisioni, Set top-box, Videoregistratori, Palmari, I-pod, I-pad, Notebook, Personal Computer, Mobile Station, Console, Televisori, Play Station, Play Station Portable, etc.) composta quindi anche (e c.d. Mobile TV, in tutte le sue forme, non a pagamento, sia con modalità trasmissiva wireless che con connessioni analogiche, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo o/ o via satellite o/ o comunque, via ether (compreso le connessioni effettuate con tecnologia di tipo X-DSL) e anche wireless), nonché tutti i servizi "On Demand" non a pagamento (inclusa la c.d. Free VOD, AVOD, etc.), effettuati tramite qualsiasi rete, incluso quella telematica o informatica, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibile dall'utente tramite qualsivoglia terminalità/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, ivi incluse la c.d. "Catch-Up TV" per mezzo della quale l'utente può accedere alle visioni dell'Opera in qualsiasi momento, successivamente alla messa in onda, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Malta, Principato di Monaco di lingua italiana, Svizzera di lingua italiana, reti ed aerostati bothem bandiera italiana nei paesi terzi gli accordamenti legati alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato (di egualità definito anche come il "Terrestrial Delivery") e fermo restando, comunque, quanto previsto al successivo Art. 32, per il periodo di 2 (due) anni (il "Periodo di Licenza") a partire dal decorso di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della prima uscita cinematografica del film in Italia e per passaggio illimitato.

Per quanto concerne i suddetti sfruttamenti "On Demand" non a pagamento, resta inteso che Rai Cinema (e/o i suoi canali) avrà la facoltà di abbinare l'Opera a messaggi promozionali e/o inserire interruzioni pubblicitarie (c.d. "pre-roll", "mid-roll", etc.) nel corso della visione della stessa Opera, nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

Le concessioni di cui al precedente Art. 3.1 delle presenti Disposizioni Particolari, comprende anche il 100% (cento per cento) dei seguenti diritti e facoltà, per tutto il Periodo di Licenza:

- il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il Film, o di autorizzare la trasmissione/diffusione del Film, in sede televisiva non a pagamento, tramite satelliti di ogni genere e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la ricezione individuale e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti direzionali da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere la diffusione televisiva primaria del Film, con qualunque mezzo tecnico o tecnologia effettuata, o di autorizzare tale ritrasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, in simultanea via satellite-cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satelliti alimentati da programmi immessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di ritrasmettere, non a pagamento, la diffusione televisiva primaria del Film, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, o di autorizzare tale ritrasmissione, in

simultanea tramite qualsiasi tecnologia ed protocollo di titolo, passivamente esemplificativo (esemplarmente: DVB-S, DVB-T, ecc.) su filo/cavo o senza filo/cavo, in modo tale che il segnale audio / video primario possa essere ricevuto su piattaforma di ricezione/trasmissione di ogni genere e tipo, sia in rete fissa che su rete mobile (ivi inclusa, a titolo esemplarmente esemplificativo, tutte le piattaforme mobili che offrono servizi televisivi a audio/video con tecnologia di tipo UMTS, HSDPA e simili), nonché la piattaforma su rete fissa, via cavo ed via satellite, che offrono servizi televisivi e audio/video con tecnologia IPTV, anche di futura realizzazione o sviluppo, e destinato alla ricezione da parte di terminali / dispositivi fissi ed mobili anche multimediali, di qualsiasi genere e tipo (a titolo puramente esemplificativo: Videocamcorder, Palmari, iPod, I-pod, Notebook, Televisioni, Set Top Box, Videoregistratori, ecc.).

• Il diritto esclusivo di trasmettere/diffondere il File, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, sui canali di Rai World, comunque e dovunque diffusi ed distribuiti, sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico ed tecnologia di trasmissione presenti e di futura invenzione (etero, cavo, filo, satellite di ogni genere e tipo, ecc.) sia in analogico che in digitale;

• Il diritto di utilizzare, nell'ambito di tutti gli sfruttamenti consentiti in lingua italiana di cui al precedente Art. 33 delle Disposizioni Finali, ogni applicazione interattiva, oggi esistente ed di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, sia di servizi multimediali di navigazione o contenuto informativo ed pubblicitario, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli (anche per non udenti).

La Confindustria prende atto che le eredità a venti anni di Rai Cinema, a fronte delle eventuali ristrettezze in struttura di parte o della totalità della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia diversa rete ed piattaforma di telecomunicazione (cavo, fibra, satellite, mobile wireless, ecc.), così come sopra disposto, potranno ottenere ad incasso diritti ed compensi ed royalties dagli operatori ed gestori della rete sui ed piattaforme, potremmo ottenere ed incassare dai propri utenti clienti ed componenti, quale corrispettivo per i prodotti/servizi di telecomunicazione.

A questo riguardo, la Confindustria riconosce ed accetta che i proventi eventuali canoni ed compensi ed royalties saranno di esclusiva ed integrale spettanza delle eredità ed dei gestori/operatori, a condizione che tali importi (o siano pagati ai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per i servizi di trasmissione della totalità o di parte della programmazione del canale televisivo in questione anche nell'ambito di formati ed "festi" di abbinamento) e che, quindi, non siano pagati agli utenti finali ai gestori/operatori e titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera (brevi o pagati alle eredità televisive dai gestori/operatori quale corrispettivo generale e indistinto per la trasmissione della totalità o di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle eredità televisive dai gestori/operatori ed dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la trasmissione o per la visione dell'Opera).

Resta inteso, conseguentemente, che l'eventuale pagamento da parte degli utenti finali ed dei gestori/operatori di cui sopra, dei prodotti/servizi, canoni, royalties e corrispettivi, non modificherà la natura di utilizzazione non a pagamento (free tv) degli strumenti di cui al presente Contratto.

Rai Cinema avrà il diritto di utilizzare, durante il Periodo di Licenza e nel Territorio Italiano, senza scopo di lucro, anche tramite la rete internet o reti analogiche (ad esempio, UMTS, HSDPA, etc.) - non piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea ed permanente nell'ambito della distribuzione / trasmissione / diffusione / clonazione o qualsiasi canale distributivo, anche multimediale, sia in rete sia off-line - brevi staccati ed sequenze del File, in lingua italiana, fino ad un massimo di tre (3) minuti primi, ed singoli fotogrammi del File, in ogni sede, forma e modo, in ogni lingua e in tutto il mondo, nell'ambito delle attività sia promozionali che istituzionali, anche di carattere antologico, proprie ed di società collegate, associate, partecipate, controllate, controllanti, subcontrollate, con esclusione della pubblicità di qualsiasi prodotto diverso dal File.

Fatto notare tutto quanto disposto nelle Condizioni Generali, rimane chiarito, al fine di tutelare l'attività ed i diritti concernenti a Rai Cinema, che la Confindustria si impegna ad obbligare tutti gli eventuali altri suoi componenti, anche fuori del Territorio Italiano, a non diffondere televisivamente, trasmettere, comunicare al pubblico ed mettere a disposizione del pubblico il File, in lingua italiana ed in lingua originale con sottotitoli in lingua italiana, in modo tale che la trasmissione sia ricevibile nel Territorio Italiano, con particolare riferimento alle comunicazioni al pubblico via satellite, ed a imporre tale vincolo agli eventuali eventi (ovvero, fin dalla data di perfezionamento del presente Accordo e fino al termine del Periodo di Licenza).







distribuzione cinematografica relativo al film "In un Posto Bellissimo" sottoscritto in data 15/09/2014 dalle parti di seguito richiamate.

Vogliate trascrivere il soprastante atto tra

[redacted] con sede legale in Roma, via [redacted] 15, C.F. e P.IVA [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [redacted] di seguito "Bianca" o "Mandanti"

E  
TEODORA Film Distribuzione s.r.l., con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44, P.IVA e C.F. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore [redacted] (di seguito "Teodora" o "Mandatari")

A parziale modifica di quanto già convenuto sia nel contratto indicato, sia nella precedente nota di trascrizione, si conviene che, avendo ottenuto il film un contributo statale alla produzione a valore sul fondo di cui all'art. 12 d.lgs. 28/2004, le eventuali agevolazioni fiscali (c.d. tax credit) di cui il distributore beneficia o beneficerà saranno conteggiate nel recupero dei costi di distribuzione.

v) Modificato alla Sede il 23 Settembre 2015 ore 10,10  
prot. 64703 (Atto datato 3-9-2015 reg. A.B. di  
Frascanti il 16-9-2015 al n. 1788 Serie 3)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE  
n. 12 P.R.C. 11553

Al Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema, viene richiesta a scopo di garanzia, in forza della sottoscrizione del presente atto, la ARTIGIANCASSA S.p.a. (Soggetto Garante) [redacted] e [redacted] la stabilità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film e dei corrispondenti proventi netti, come approssimati definiti pari al 20,78% (venti virgola settantasei per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivo/irrevocabile concesso di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) ed il costo industriale del Film, determinato preventivamente in base al costo indicato nell'istanza di contributo e definitivamente in base al costo industriale accertato in sede di consuntivo. Questa alla scadenza del cinque anni dalla data di prima erogazione del contributo. I proventi netti di spettanza dello Stato non saranno permessi il recupero di un importo pari alla percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 6, del Decreto, la quota dei diritti di sfruttamento del Film e dei relativi proventi netti in capo all'impresa di Produzione verrà automaticamente trasferita allo Stato fino al recupero da parte del medesimo della totalità del contributo erogato e comunque per una durata non superiore a 3 anni dalla scadenza del predetto quinquennio.

Quando sopra previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto e per dare esecuzione a quanto sopra previsto, il Soggetto Beneficiario

cede

al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, per il tramite del Soggetto Gestore, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del Film, come descritti all'art. 5, comma 5, del Decreto, e relativi proventi netti, provvisoriamente indicata nel 25,75% (venti virgola settantasei per cento) fermo restando che detta quota sarà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del Film accertato in sede di consuntivo.

La suddetta cessione avrà efficacia successivamente all'integrale recupero da parte dell'Impresa di Produzione del complessivo costo industriale del Film per la parte a carico e di spettanza della stessa e fino all'integrale recupero da parte del Ministero della titolarità del contributo complessivamente erogato.

Dopo tale recupero la titolarità della suddetta quota sarà automaticamente trasferita al Soggetto Beneficiario tramite il Soggetto Gestore.

Fatto salvo quanto sopra al Soggetto Beneficiario, al fine di consentire il recupero da parte dello Stato della titolarità del contributo complessivamente erogato, viene attribuito anche l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia allo Stato, mentre i relativi proventi netti saranno, come sopra detto, di spettanza esclusiva dello Stato, fino all'integrale recupero del contributo erogato.

Per proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento del Film si intendono tutti i proventi, nessuno escluso, al netto delle commissioni e/o provvigioni di distribuzione, stabilite in base a quanto previsto all'Art. 5, comma da 8 a 14, del Decreto, derivanti da ogni e qualsiasi forma di sfruttamento del Film, ed in particolare in senso indicativo e non limitativo:

a) i proventi netti derivanti dalla distribuzione "cinematografica" (theatrical, non theatrical, public video) del Film in Italia e derivanti dal noleggio del Film, al netto e previa deduzione della

commissione di distribuzione, che sarà pagata dal distributore del Film, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 del presente contratto;

b) i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del Film tramite i cd, i diritti ancillarî (navi, aereomobili, fotocamere);

c) i proventi netti derivanti dalle vendite televisive in Italia e qualsiasi emittente televisiva, ed in particolare, in senso indicativo e non limitativo, l'importo totale dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendono, senza esclusione di qualsiasi altro mezzo non compreso:

- lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo, sia stata, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutte le reti italiane senza limitazioni;
- lo sfruttamento mediante trasmissione a/diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);
- lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione qualunque esistente o che sarà inventato e/o applicato in futuro.

Quanto sopra a prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali o territoriali all'accesso e indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, MVOD, VOD ecc.) da parte degli utenti;

d) i proventi netti derivanti dalla distribuzione videografica/Home-Video in Italia, tramite qualsiasi supporto videografico (videocassetto, DVD ecc.) con modalità "rental", "Sell through" e commercial video;

6) proventi netti derivanti dalla distribuzione in Italia attraverso tutti gli altri canali multimediali, interattivi, internet, o di qualsiasi altra natura diversi da quelli sopra indicati ed anche di futura invenzione;

7) i proventi netti derivanti dalla vendita alla Borsa all'estero del Film;

Il Soggetto Beneficiario cede altresì tutto il materiale, relativo al film intitolato "IN UN POSTO BELLISSIMO" e quindi, troncato, in particolare, il negativo scena del film a data presentazione con le relative colonne sonore e la colonna magnetica internazionale.

Concorranza al recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato ai sensi del presente contratto:

Il contributo percentuale sugli incassi, da versarsi al Soggetto Beneficiario, giusta quanto previsto dall'art. 10 D. lgs n. 28 del 22/1/2004 e dall'art. 1 del Decreto ministeriale 50/2013 "Modelli tecnici di erogazione e monitoraggio del contributo percentuale sugli incassi realizzati in sede delle opere cinematografiche", con obbligo del Soggetto Gestore di procedere alla compensazione - da effettuarsi alla ricezione di idonea comunicazione da parte del Ministero - tra il contributo percentuale sugli incassi e il contributo complessivamente erogato e di cui al presente atto;

Al sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, e per l'intera esecuzione è quanto sopra previsto nel caso di mancato recupero da parte dello Stato di almeno il 30% del contributo erogato, e quindi per garantire il trasferimento automatico allo Stato della quota e dei diritti di sfruttamento (e dei relativi proventi netti come sopra definiti) derivanti dalla quota di proprietà del Film in capo all'Impresa di Produzione, quest'ultima, quale Soggetto Beneficiario

#### cede

al Ministero, per il tramite del soggetto gestore, la quota di sua competenza di tutti i diritti di sfruttamento - e dei relativi proventi netti come sopra definiti - derivanti dalla propria quota di proprietà del Film fittizio che lo Stato non abbia integralmente recuperato il contributo complessivamente erogato: il tutto per un periodo di 3 (tre) anni, successivamente a detto periodo, così come previsto all'art. 4, comma 6, ultimo periodo, del Decreto; i sopraindetti diritti di utilizzazione del Film e relativi proventi netti resteranno nella disponibilità dell'Impresa di Produzione; che nell'esercizio i diritti di sfruttamento dovrà continuare a corrispondere pro-quota al Ministero i proventi netti fino a concorrenza di quanto erogato.

Fatta salva che l'efficacia della suddetta cessione è subordinata alla condizione sospensiva del mancato recupero, nel termine di 5 anni dalla prima erogazione, da parte dello Stato di un importo che rappresenta la percentuale minima del 20% prevista dall'art. 4, comma 6, del Decreto.

Tale volontà sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti al senso di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Soggetto Beneficiario rinuncia la piena proprietà e disponibilità di tutti i diritti e del materiale del Film, senza bisogno di alcuna formalità, non appena il Soggetto Gestore avrà integralmente recuperato il contributo complessivamente concesso e di conseguenza sarà stata cancellata la trascrizione nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenuto dalla Siae.

Resta peraltro ferma la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere con mezzi propri al versamento di quanto necessario al raggiungimento della quota minima (30%) del recupero del contributo.

Fatta salva quanto previsto in materia di coproduzioni, la trascrizione della cessione dei diritti e dei relativi proventi netti, come sopra definiti, disposti e/o che si renderanno disponibili nel

[REDACTED]

periodo di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto, da effettuarsi nel Pubblico Registro per le opere cinematografiche tenute dalla Siae, dovrà risultare non preceduto da altre trascrizioni, ad eccezione di quelle relative ai contratti di vendita/compartecipazione ai fini di cui al successivo art. 7 del presente contratto, nonché di quelle inerenti alle spese di distribuzione ed esportazione.

Tutti gli effetti della cessione - e quindi la relativa trascrizione - di cui al presente articolo resteranno fermi fino all' integrale recupero da parte dello Stato del contributo complessivamente erogato.

Dopo il suddetto integrale recupero, il Ministero, per conto dello Stato e per il tramite del Soggetto Gestore, tratterà quindi alla trascrizione dei diritti nel Pubblico registro per le opere cinematografiche tenute dalla Siae ed al deposito a proprio nome dei materiali.

[REDACTED]

## ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TIPOLOGIA OPERA	L10763 25-09-2008 <b>L'UOMO CHE AMA</b> UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/07/2010
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 2008 25-02-2008
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIA SOLE TOGNAZZI - ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIA SOLE TOGNAZZI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	IVAN COTRONEO - ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MARIA SOLE TOGNAZZI - ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	IVAN COTRONEO - ITALIA
<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ARNALDO CATINARI - ITALIA
<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	TONINO ZERA - ITALIA
<b>COSTUMI</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ANTONELLA CANNAROZZI - -
<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	WALTER FASANO - ITALIA
<b>COMMENTO MUSICALE</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	CARMEN CONSOLI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	102070
DATA NULLA OSTA	2008-10-20 00:00:00.0
DURATA METRI	2670
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	23-10-2008
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	FILM DI INTERESSE CULTURALE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNCOMETRAGGIO iscritto in data *25/09/08* al N. *10463*

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Provvisorio : L'UOMO CHE AMO

Produttore :

Rappresentante legale :

Sede Sociale :

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :  
Regista : MARIA SOLE TOGNARZI (ITALIA)

Autori del soggetto: MARIA SOLE TOGNARZI (ITALIA),  
IVAN COTRONEO (ITALIA)

Autori della sceneggiatura: IVAN COTRONEO



(ITALIA), MARIA SOLE TOGNETTI (ITALIA)

Autore del commento musicale : CARMEN CORIOLO  
(ITALIA)  
Direttore della fotografia : ARNALDO CRINARI  
(ITALIA)  
Autore della scenografia : TONINO IERA (ITALIA)  
Autore del montaggio : WALTER PASANO (ITALIA)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 25 FEBBRAIO 2008

(Dati desunti dalle copie della sentenza trasmessa dal Min. per i Beni e le Att. Cult. - Direzione Generale per il Cinema con nota protocollo n. 37.10.002501/cr15325 del 14/02/2008.)

Dichiarazione di nazionalità della pellicola:  
rilasciata dal Min. per i Beni e le Att. Culturali  
Dir.Gen. Cinema con nota prot. n. 8070 del 16/7/2010  
lunghezza film: n.



\* annullarsi quanto  
interlineato e legge

23 OTTOBRE 2008  
AUDITORIUM Parco della  
Vesuvia sala S. Cecilia  
di ROMA.

Data di prima proiezione in pubblico: 24 OTTOBRE 2008  
al Cinema ARISTON di TRAPANI \*

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione,  
ammissione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei  
premi di qualità, modificazione della titolarità e della consistenza dell'impresa e  
variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di falli-  
mento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965,  
n. 1213, eventuali altri dati).

(1) (2)

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA

Comunicata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (CG)

nota n. 6290 del 26/5/2008

(1)

Il M.B.A.C., con nota n. 5774 del 27/04/2010, ha comunicato che, con D.M. del  
10/06/2008, il film è stato riconosciuto di interesse culturale, ai sensi degli artt. 7  
e 8 del d.lgs. 22/01/2004 n. 28. La presente comunicazione è annotata in data  
23/11/2010.

(2)



AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (DECRETO 22/10/2010)

ANNOTAZIONI

1) Notificato alla Siae il 25 Settembre 2008  
alle ore 12,15 prot. n. 60386 (Atto delibato  
1/8/2007 e registrato all'U.E. di Roma il  
17/9/2008 al n. 18655 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE *fun*

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente alla sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

Il sig. Ivan Cotroneo via della [redacted] 00100 R O M A C.F. [redacted] in qualità di co-autore della sceneggiatura cinematografica dal titolo "L'uomo che ama"

cede

alla [redacted], in persona del suo amministratore unico signora Donatella Gotti, con sede in Roma, via Lanperico n.7, partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sulla sceneggiatura di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake" e "spin off" (fermo restando che in caso di cessione di questi ultimi la BiancaFilm dovrà interpellare il sig. Cotroneo per, eventualmente, affidargli l'elaborazione, anche congiunta, dei nuovi elaborati).

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concesso nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 30.000,00 (di cui il 60% per le Sue prestazioni professionali e il 40% per la cessione dei relativi diritti) più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

11) Notificato alla P.I.E. il 25 Settembre 2008 alle ore 12,15 prot. n. 60357 (Atto debitamente registrato all'U.E. di Roma il 17/09/2008 al n. 18657 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

Il sig. Ivan Cobrono via dell' [redacted], 00100 ROMA C.F. [redacted]  
in qualità di co-autore del soggetto cinematografico dal titolo "L'uomo che ama"

cede

allo [redacted], in persona del suo amministratore unico signora [redacted], con sede in Roma,  
via [redacted], partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi  
titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sul soggetto di  
cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo,  
di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake"  
e "spin off".

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di  
Euro 7.500,00 più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

111) Modificato allo Fice il 25 Settembre 2008  
alle ore 12,15 prot. n. 60358 (Atto debito  
1/8/2008 e registrato all' E. di ROMA il  
17/9/2008 al n. 18658 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul F.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale  
relativamente alla sceneggiatura cinematografica dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al  
realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

La signora Maria Sole Tognazzi [redacted], 00195 ROMA C.F. [redacted]  
in qualità di co-autore della sceneggiatura cinematografica dal titolo "L'uomo che ama"

cede

alla [redacted], in persona del suo amministratore unico signora [redacted], con sede in Roma,  
via Lampertico n.7, partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi  
titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublicenza:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sulla sceneggiatura di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake" e "spin off" (fermo restando che in caso di cessione di questi ultimi, la BioncaFilm verserà alla sig.ra Tognazzi il 10% dell'importo incassato.)

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 25.000,00 (di cui il 60% per le Sue prestazioni professionali e il 40% per la cessione dei relativi diritti) più IVA, se dovuta, e al fisco delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

603  
IV) Notificato alla P.I.a. il 25 Settembre 2002  
alle ore 12,15 prot. n. 60359 (Atto  
datato 1/8/2002 e registrato all'U.E. di  
ROMA il 17/9/2002 al n. 18660 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si richiede la trascrizione sul P.R.C. tenuto dalla S.I.A.E. dell'atto che precede con il quale relativamente al soggetto cinematografico dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", nonché al realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama":

La signora Maria Sole Tognazzi [redacted], 00195 ROMA C.F. [redacted] in qualità di co-attore del soggetto cinematografico dal titolo "L'uomo che ama"

cede

alla [redacted], la persona del suo amministratore unico signora [redacted], con sede in Roma, via [redacted] partita IVA e C.F. [redacted] che acquista, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, in esclusiva ed in perpetuo, con facoltà di sublocazione:

tutti i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, di utilizzazione e di sfruttamento economico sul soggetto di cui sopra, nonché sul realizzando Film dal titolo provvisorio "L'uomo che ama", senza alcun limite di tempo, di ambito territoriale e di modalità di utilizzazione, compresi anche i diritti di "prequel", "sequel", "remake" e "spin off" (fermo restando che in caso di cessione di questi ultimi la [redacted] verserà alla sig.ra

Tognazzi il 10% dell'imposto incassato).

Il corrispettivo, globale e forfettario, viene concordato nella somma complessiva ed ammortizzata di Euro 10.000,00 più IVA, se dovuta, e al lordo delle ritenute di legge per la parte di spettanza del cedente.

v) <sup>603</sup> Notificato alla Lic. il 30 settembre 2008 alle ore 13,00 ind. n. 603F/1/Atto datato 12/9/2008 e registrato all'A.E. di Roma il 24/9/2008 al n. 14618 Serie 3)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale la [redacted], con sede legale in Roma, Via [redacted] ("CEDENTE"), titolare del 100% (cento per cento) dei diritti dominicali e di sfruttamento economico qui negoziati del lungometraggio cinematografico del titolo provvisorio "L'uomo che ama", per la regia di Maria Sole Tognazzi (il "Film"), ha:

a) ceduto e trasferito in esclusiva a MEDUSA FILM S.p.A., con sede legale in Roma (00168), Via Aurelia Antica n.423/424 ("CESSIONARIA"), che ha accettato ed acquistato, il 71% (settantuno per cento) dei diritti dominicali del Film - o la diversa percentuale che sarà definita entro il termine, di 180 giorni dalla prima uscita cinema del Film, di accertamento dei costi a consuntivo del Film con le modalità previste all'art. 5, comma 7, del D.M. 12.4.2007, recante "modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica" - (di seguito per brevità anche la "Quota Non Finanziata") - inclusi i diritti d'autore e di utilizzazione economica del soggetto e della sceneggiatura, la proprietà per pari quota del materiale del Film (positivo, negativo e sonoro) ed i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico, come appresso definiti, e relativi proventi (di seguito, collettivamente, i "Diritti Dominicali").

b) concesso in licenza esclusiva alla CESSIONARIA, che ha accettato ed acquistato, i seguenti diritti di utilizzazione e sfruttamento economico sulla residua quota del 29% (ventinove per cento) - o nella diversa percentuale che sarà definita a consuntivo come sopra specificato - del Film (i "Diritti Licenziali").

DIRITTI HOME VIDEO (Rental, Commercial Video, Edicola, Sell-Through, in tutti i relativi canali di vendita, inclusi "door to door", "mailing", ecc.) (per brevità anche "Diritti Home Video" o "Diritti Video") (v. Allegato "B" per le definizioni).

DIRITTI PAY-PER-VIEW/VIDEO, Video-on-Demand (non via Internet), PAY-TV e FREE-TV (per brevità "Diritti TV") (v. Allegato "B" per le definizioni).

DIRITTI VOD/Internet, DIRITTI ON-LINE/INTERNET, DIRITTI  
INTERATTIVI/MULTIMEDIALI e DIRITTI ANCILLARY (v. Allegato "B" per le definizioni).

c) concessa altresì in esclusiva alla CESSIONARIA, che ha accettato, il diritto di distribuire il Film nelle sale cinematografiche italiane ed in particolare di utilizzarne i DIRITTI THEATRICAL, NON THEATRICAL e PUBLIC VIDEO (per brevità anche "Diritti Cinematici" o "Distribuzione Cinematica").

I Diritti Licenziati sono concessi in licenza dalla CESSIONARIA alla CEDENTE per i seguenti periodi di sfruttamento:

- Diritti Cinematici: n. 5 (cinque) anni dalla prima uscita cinematografica del Film in Italia (la "Prima Uscita Cinema").
- Diritti Video: n. 15 (quindici) anni dalla prima uscita Home Video Rental o Sell-Through, a seconda di quale avverrà prima.
- Diritti VOD/Internet, On-line/Internet, Diritti Interattivi e Multimediali, Diritti Ancillary: n. 15 (quindici) anni dalla Prima Uscita Cinema.
- Diritti Pay TV, Pay-per-view/NVOD, Video-on-Demand (non via Internet): n. 18 (dieotto) mesi a decorrere dalla data di primo sfruttamento Pay TV o Pay-per-view/NVOD o Video-on-Demand (non via Internet), a seconda di quale avverrà prima.
- Diritti Free TV: n. 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° giorno del 25° mese dalla Prima Uscita Cinema, ovvero dall'antecedente data di primo sfruttamento Free TV.

I Diritti Dominicali e i Diritti Licenziati sono concessi in relazione al territorio italiano intendendosi per tale l'ITALIA compresi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e - limitatamente ai Diritti Video e Diritti TV - anche Montecarlo in lingua italiana, Svizzera Italiana e Capo d'Istria. Con riferimento al territorio estero, intendendosi per tale il mondo intero esclusi il Territorio Italiano, lo sfruttamento del Film avverrà alle condizioni indicate dalla CESSIONARIA, scritta la CEDENTE, in ragione delle rispettive quote di titolarità di diritti sul Film.

Ferma restando la piena titolarità in capo alla CESSIONARIA dei ricavi derivanti dallo sfruttamento economico del Film per la Quota Non Finanziata dei Diritti Dominicali, in ogni formato e con ogni mezzo, sulla quota di ricavi relativi ai Diritti Licenziati, alla CESSIONARIA spettano il 100% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti TV, dei Diritti VIDEO-ON-DEMAND/Internet, dei Diritti ON-LINE/INTERNET, dei Diritti INTERATTIVI e MULTIMEDIALI e dei Diritti Ancillary nonché le percentuali dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei Diritti Home Video di seguito indicate:

**A) "Canale Rental" e "Canale Commercial Video"**

- 35% (trentacinque per cento) di quanto effettivamente incassato dal prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla CEDENTE;
- 65% (sessanta cinque per cento) alla CESSIONARIA (di cui il 20% a titolo di provvigione di spertanza della CESSIONARIA per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 45% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

**B) "Canale Sell-through (in tutti i relativi canali di vendita, inclusi "door to door", "mailing" etc.)"**

- 15% (quindici per cento) di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla CEDENTE;
- 86% (ottantacinque per cento) alla CESSIONARIA (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della CESSIONARIA per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 66% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

La CEDENTE sin d'ora accetta che la CESSIONARIA - o sua mandataria - a sua totale discrezione secondo le condizioni del mercato, proceda allo sfruttamento dei Diritti Home Video mediante la commercializzazione dei videogrammi a prezzo ridotto (c.d. "commercializzazione Out Price").

In caso di commercializzazione Out Price, i proventi derivanti dallo sfruttamento del "Canale Sell-through (in tutti i relativi canali di vendita, inclusi "door to door", "mailing" etc.)" saranno così ripartiti tra le parti:

a) nel caso in cui il prezzo di cessione dei videogrammi ai rivenditori sia inferiore a 11,00 (undici euro / 00) e maggiore di 9,00 (nove euro / 00):

- 10% di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla CEDENTE;
- 90% alla CESSIONARIA (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della CESSIONARIA per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 70% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

b) nel caso in cui il prezzo di cessione sia inferiore a 9,00 (nove euro / 00) e maggiore di 7,00 (sette euro / 00):

- 7,5% di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla CEDENTE;
- 92,5% alla CESSIONARIA (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della CESSIONARIA per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 72,5% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

c) nel caso in cui il prezzo di cessione sia inferiore a 7,00 (sette euro / 00):

- 5% di quanto effettivamente incassato del prezzo al rivenditore, al netto di IVA, degli sconti e delle rese, alla CEDENTE;
- 95% alla CESSIONARIA (di cui il 20% a titolo di provvigione di spettanza della CESSIONARIA per la distribuzione dei Diritti Home Video ed il restante 72,5% a titolo di rimborso spese per la produzione e distribuzione home video e per la realizzazione dei c.d. contenuti extra);

### C) "Edicola"

- 50% alla CEDENTE, di quanto effettivamente incassato al netto di IVA, degli sconti e delle rese, ed al netto dei costi di sub-distribuzione dai distributori specializzati per le Edicole, nonché di tutti i costi connessi alla commercializzazione in Edicola;

La quota di proventi Home Video di spettanza della CEDENTE sarà trattenuta dalla CESSIONARIA a titolo di recupero delle Spese Lancio e Copie (come di seguito definite) - nei limiti consentiti - e dell'importo erogato a titolo di Minimo Garantito in base al contratto.

La CESSIONARIA curerà la distribuzione cinematografica del Film, anche mediante distribuzione Non Theatrical e Public Video (la "Distribuzione Cinematografica"). Le modalità di lancio saranno concordate tra le Parti fermo restando che in caso di disaccordo prevarrà la decisione della CESSIONARIA che avrà la più ampia libertà di azione e discrezionalità in ordine alle modalità di distribuzione (es. strategie di promozione, elaborazione del materiale di comunicazione, la data di Prima Uscita Cinema, il numero delle copie, i circuiti, i clienti, le teniture, i prezzi e le percentuali), noleggio, proiezione e rappresentazione, e comunque di utilizzazione del Film nei vari sistemi praticati secondo gli usi di mercato, nessuno escluso. A fronte dell'attività di distribuzione la CESSIONARIA, a titolo di provvigione, tratterà una percentuale del 25% (venticinque per cento) fissa dei proventi di noleggio e di quanto derivante dalla eventuale distribuzione dai diritti Non Theatrical e Public Video ("Provvigione"). Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà trattenuto dalla CESSIONARIA fino al recupero dei costi relativi alle Spese Lancio e Copie (come di seguito definite) e dell'importo erogato a titolo di Minimo Garantito. Una volta avvenuto il recupero delle Spese Lancio e Copie e del Minimo Garantito, i proventi di noleggio e quant'altro derivante dalla distribuzione theatrical e non theatrical del Film, al netto della commissione del 25% (venticinque per cento) di spettanza della CESSIONARIA, saranno divisi tra le Parti nei limiti delle proprie quote di titolarità di diritti sul Film. La CESSIONARIA si impegna ad anticipare le spese di distribuzione, ivi inclusi i costi per copie, lancio e pubblicità del Film (di seguito le "Spese Lancio e Copie"). La CEDENTE, avendo interesse alla miglior distribuzione del Film ed al fine di consentire alla CESSIONARIA il recupero integrale delle Spese Lancio e Copie, contribuirà al suddetto recupero riconoscendo alla CESSIONARIA gli importi di spettanza della CEDENTE, e che alle stesse verranno erogati, a titolo di contributi di cui all'art. 10 Legge Cinema ed eventuale premio di qualità.

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la CEDENTE di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

La CESSIONARIA, con l'atto che precede, diventa titolare dei diritti sopra elencati alle condizioni e nei termini concordati.

v) Modificato alla Sua il 29 Dicembre 2008 ore 10,15 prot. 60535 (Atto datato 15-12-2008 reg. A.B. di Firenze il 23-12-2008 al n. 6933 Serie 3)

#### NOTA PER LA TRASCRIZIONE

A fronte del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi comunque dovuti al Soggetto Beneficiario del presente contratto ed in luogo a garanzia dell'integrità e puntuale rimborso del contributo, in relazione al quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del decreto, nonché del rimborso di ogni spesa, - ivi comprese quelle previste nell'art. 5 del presente contratto e l'importo di contributi assistenziali e previdenziali di qualsiasi genere e natura, di

Imposta a titolo, ecc., che, in mancanza di pagamento da parte del Soggetto Beneficiario, il Soggetto Gestore ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di soddisfare in sua vece - e comunque a carico di qualunque somma di cui il Soggetto Gestore risultasse creditore in dipendenza del contributo di cui al presente atto, la società BANCAPFILM S.r.l. nella sua qualità di Soggetto Beneficiario

cede

in data al Ministero, per conto dello Stato ed a scopo di garanzia, circa il recupero della quota di costo industriale del film a carico della società, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del film intitolato "L'uomo che ama" pari al 23,54% (ventitré e cinque decimi per cento) rappresentata dal rapporto tra il contributo complessivamente concesso ed il costo industriale del film determinato, in via provvisoria, in base al costo indicato nell'attestato di contributo fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00 (millecentocentomila/00). Al fine delle restituzioni, la quota di titolarità verrà calcolata in via definitiva in base al costo industriale del film definito in sede di consuntivo.

La titolarità dei diritti ceduti verrà meno dopo che il Soggetto Beneficiario avrà provveduto al totale rimborso del contributo percepito.

Al Soggetto Beneficiario viene però attribuito l'esercizio della quota dei diritti di sfruttamento ceduta in garanzia al fine di corrispondere allo Stato quanto di sua spettanza.

Quattro anni e cinque (5) anni dalla data della prima erogazione del contributo, i proventi netti derivanti dai diritti di sfruttamento di spandere dello Stato ecc. fossero versati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Gestore per un importo almeno pari ad euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00), o al minor importo che dovesse risultare in sede di consuntivo, che rappresenta la percentuale minima del 30% prevista dall'art. 4, comma 7, del decreto, restato fermo la facoltà del Soggetto Beneficiario di provvedere coi mezzi propri al versamento della quota necessaria al raggiungimento del predetto 30% la società Bancapfilm S.r.l. quale Soggetto Beneficiario

cede

in data al Ministero, per conto dello Stato, la titolarità delle quote dei diritti sui proventi di sfruttamento dipendenti dal film "L'uomo che ama", derivanti dalla quota di proprietà della stessa, fino alla concorrenza di quanto erogato e per un periodo di 5 (cinque) anni

Tale titolarità sarà esercitata dallo Stato mediante affidamento della gestione dei diritti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legge 10 gennaio 2008, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2008, n. 44.

A pari titolo esemplificativo e non tassativo si precisano i proventi connessi ai diritti di sfruttamento previsti dalla normativa vigente:

a) il diritto di azione del soggetto o della scongiatura;

b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma o modo (free - tv, pay - TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione), mediante home - video, D.V.D., nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato o applicato in futuro;

c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti al Soggetto beneficiario, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, a cioè:

- il totale importo dei proventi di noleggio cinematografici, che saranno versati dalle sale di proiezione e dalle sale ad abbonati teatrali beneficiari italiani, al netto delle percentuali di distribuzione;

- il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi al soggetto beneficiario giusta quanto previsto dal Digs n. 28 del 22/1/2004 e dal decreto;

- il totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento televisivo in Italia, che comprendano, a titolo esemplificativo e non tassativo, e quindi senza esclusione di qualsiasi altro mezzo così compreso e non indicato:

- lo sfruttamento mediante il mezzo televisivo via etere, sotto qualsiasi forma contrattuale, su tutta la rete italiana e nazionale senza limitazioni;

- lo sfruttamento mediante riproduzione e commercio di video cassette "Home video" e D.V.D.;

- lo sfruttamento mediante trasmissione o di diffusione via satellite ovvero via cavo (cable);

- lo sfruttamento mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione, trasmissione, duplicazione, registrazione attualmente esistente o che sarà inventato o applicato in futuro.

Quando sopra è prescindere dall'esistenza o meno di limitazioni temporali o territoriali all'accesso indipendentemente dal pagamento o meno di canoni, sotto qualsiasi forma (abbonamenti, pay - TV, pay per view, ecc.) da parte degli utenti.

Il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ad il relativo rinvio delle percentuali dei diritti di sfruttamento cinematografico ad in sede televisiva così come sopra specificati in tutti i paesi esteri;

- tutto il materiale relativo al film intitolato "L'uomo che ama" o quindi, in tal caso, in particolare, il negativo stampa del film e della presentazione con le relative colonne sonore e/o colonne magnetiche analogiche.

VII) Nota firmata alla Suae il 31 luglio 2015 ore 10, 30 per

66661 (Atto datato 26-6-2015 reg. A.B. di Roma  
il 28-7-2015 al n. 2899 Serie 3)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Al P.R.C. esistente presso la S.I.A.E. in Roma dell'atto che precede, in forza del quale [redacted] con sede legale in Roma, Via [redacted] n. 15, C.F. e Partita IVA [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, (di seguito la "CEDENTE") titolare dei diritti d'autore e di sfruttamento economico qui negoziati del lungometraggio cinematografico dal titolo "L'uomo che ama" per la regia di Maria Sole Tognazzi (il "Film"), ha ceduto in esclusiva a MEDUSA FILM S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Aventino 28, R.E.A. 822778, C.F. 03723360150, P.I. 04680301009, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (la "CESSIONARIA"), che ha accettato, una quota pari al 25% dei seguenti diritti:

- in esclusiva i diritti e relativi proventi PAY TV, PAY PER VIEW, NEAR VIDEO ON DEMAND, VIDEO ON DEMAND (non via internet) (di seguito i "Diritti Pay TV") e dei Diritti FREE TV (di seguito i "Diritti Free TV") (i Diritti Pay TV e i Diritti Free TV congiuntamente anche i "Diritti TV") (Vedi All. "B" per le definizioni)

- in esclusiva tutti i diritti di sfruttamento economico del Film, nessuno escluso ed eccettuato, e relativi proventi, nel Resto del Mondo (come di seguito definito) (di seguito i "Diritti Estero").

I Diritti TV e Estero sono ceduti in perpetuo, con decorrenza rispettivamente:

- i Diritti Pay TV: dal 24 febbraio 2011
- i Diritti Free TV: dal 24 ottobre 2016
- Diritti Estero: dal 12 settembre 2008

E per il seguente territorio:

- per i Diritti TV: ITALIA compresi Città del Vaticano, San Marino, Montecarlo in lingua italiana, Svizzera italiana e Capo d'Istria (il "Territorio Italiano");

- per i Diritti Estero: il mondo intero escluso il Territorio Italiano (il "Resto del Mondo").

Resta ferma l'immediata efficacia obbligatoria del presente atto con il conseguente obbligo per la CEDENTE di non compiere atti di disposizione dei diritti qui negoziati per il periodo antecedente alla data di decorrenza qui convenuta.

## ESTRATTO SEMPLICE DI OPERA AUDIOVISIVA UNICA

<b>ANAGRAFICA</b>	
NUM. ISCRIZIONE DATA <b>TITOLO</b> TIPOLOGIA OPERA	L9247 12-09-1997 <b>LA PAROLA AMORE ESISTE</b> UNICA
<b>PRODUTTORE</b>	
DENOMINAZIONE PERCENTUALE DI POSSESSO NAZIONALITÀ	 100.00 % ITALIA
<b>NAZIONALITÀ</b>	
NAZIONALITÀ ITALIANA TIPOLOGIA DATA	Sì Definitiva 16/10/1998
<b>CARATTERISTICHE</b>	
ALTRE CARATTERISTICHE OPERA SFRUTTAMENTO PRIORITARIO ANNO DI PRODUZIONE DATA INIZIO LAVORAZIONE	- CINEMA 1997 25-08-1997
<b>REGIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO CALOPRESTI MIMMO COLAPRESTI ITALIA
<b>SOGGETTO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	HEIDRUN SCHLEEF - GERMANIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO CALOPRESTI MIMMO COLAPRESTI ITALIA

<b>SCENEGGIATURA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	HEIDRUN SCHLEEF - GERMANIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	DOMENICO CALOPRESTI MIMMO COLAPRESTI ITALIA
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCESCO BRUNI - ITALIA

<b>DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO PESCI - ITALIA

<b>SCENOGRAFIA</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	ALESSANDRO MARRAZZO - ITALIA

<b>MONTAGGIO</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	MASSIMO FIOCCHI - ITALIA

<b>COMMENTO MUSICALE</b>	
NOME COGNOME PSEUDONIMO NAZIONALITÀ	FRANCO PIERSANTI - ITALIA

<b>DIFFUSIONE AL PUBBLICO</b>	
NULLA OSTA N.	-
DATA NULLA OSTA	-
DURATA METRI	-
DURATA MINUTI	-
DATA PRIMA DIFFUSIONE	16-04-1998
MEZZO DI DIFFUSIONE	Cinema

<b>CINETECA NAZIONALE</b>	
PROTOCOLLO N.	-
DATA	-
PROTOCOLLO RESTAURO N.	-
DATA RESTAURO	-

<b>PROVVEDIMENTI MINISTERO</b>	
TIPO DI PROVVEDIMENTO	NAZIONALITA'
TIPO DI PROVVEDIMENTO	AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE
TIPO DI PROVVEDIMENTO	CONTRIBUTI PUBBLICI



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - (S.I.A.E.) - ROMA

PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO

FILM ITALIANO LUNGOMETRAGGIO iscritto in data 29/1/1997 al N.

9247

TITOLO DEL FILM

Definitivo :

Previsorio : LA PAROLA AMORE ESISTE

Produttore :

Rappresentante legale :

Sede sociale :

Nome e domicilio dell'eventuale procuratore :

Capitale sociale :

Capitale sociale :  
Regista : DOMENICO CALOPRESTI IN ARTE MINNO  
CALOPRESTI (ITALIA)

Autori del soggetto: HEIDRUN SCHLEEF (ITALIA),  
DOMENICO CALOPRESTI IN ARTE MINNO CALOPRESTI  
(ITALIA)

(2)

Autori della sceneggiatura: HEIDRUN SCHLEEF

(1)

{ITALIA}, DOMENICO CALOPRESTI IN ARTE MIMMO  
CALOPRESTI {ITALIA}, FRANCESCO BRUNI {ITALIA}



Autore del commento musicale : FRANCO PIERSANTI

{ITALIA}

Direttore della fotografia : ALESSANDRO PESCI

{ITALIA}

Autore della scenografia : GIUSEPPE GAUDINO IN

ARTE BEPPE GAUDINO {ITALIA}

Autore del montaggio : CLAUDIO CORMIO {ITALIA}

(3)

(3)

Stabilimento di produzione :

Data di inizio lavorazione : 25 AGOSTO 1997

(Dati desunti dalla copia della denuncia trasmessa  
da: P.C.M. - Dipartimento dello Spettacolo  
con nota prot. n. 1917 del 05/08/1997.)

Dichiarazione di nazionalità' della pellicola:  
rilasciata da P.C.M. - Dipartimento dello  
Spettacolo con nota prot. n. 4793 del 10/10/1998.

LUNGHEZZA FILM: m.

Data di prima proiezione in pubblico: 16 aprile 1998

al Cinema OLIMPIA UNO di TORINO

ALTRI DATI RELATIVI AL FILM (prodotto per i ragazzi, coproduzione, am-  
missione alla programmazione obbligatoria, attribuzione degli attestati e dei  
premi di qualità, modificazioni della titolarità e della consistenza dell'impresa  
e variazioni negli elementi costitutivi della società, sentenza dichiarativa di fal-  
limento, indicazioni previste dagli artt. 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1960,  
n. 1213, eventuali altri dati).

Film denunciato di: *interesse culturale nazionale*

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NAZIONALITA' ITALIANA rilasciata

ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 286 del 28.12.1997 e dell'art. 2,

comma 2, del DPCM 24.3.1998, della Conferenza dei Ministri del

Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, con nota n. 4482

del 21/3/1997

(1)

DICHIARAZIONE PROVVISORIA DI NAZIONALITÀ ITALIANA  
rischiata ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L. 13.1991 n. 153 e relativo  
norma di attuazione del 2° comma di art. 13.1991 - (informazioni  
in favore del Cinema) - ONDA FILM di INTERESSE CULTURALE  
NACIONALE - data Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimen-  
to dello Spettacolo con nota n. 4482 del 8.X.1997

(1) annullarsi quanto interclusivo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimen-  
to dello Spettacolo con nota n. 6722 del 18/2/98 ha  
comunicato che il film verrà realizzato in regime  
di coproduzione italo-francese con le seguenti  
quote: 28% Francia e 72% Italia.

AMMISSIONE AI BENEFICI DI LEGGE (Decreto del 9.11.98)

(2) La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello  
Spettacolo con nota n. 5468 del 25. XI. 1998 ha fissato due ic-  
coautori del soggetto e della sceneggiatura sig. Heidem SCHIEFF  
i di nazionalità Tedesca.

(3) Il Ministero per i Beni e le Attività Cultur. con nota  
n. 3 del 13/2/01, ha comunicato che l'azione della sceno-  
grafia è ALESSANDRO MARAZZO e l'azione del montaggio è  
MASSIMO FIOCCHI. (entrambi di nazionalità italiana).

ANNOTAZIONI (segue a pag. 30)

1) Notificato alla SIAE l'11 agosto 1997 me 1232 Prot. 51966  
(Atto del G.R. 1997 Reg. Tribunale A.P. del 20/8/1997 al n. 2507)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della [redacted] S.r.l. alla DAL  
SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE S.p.A., ora  
esistente e fino alla concorrenza di L. 2.250.000.000.

(due miliardi duecentocinquanta milioni):

1) dei seguenti diritti e proventi inerenti al film intitolato "LA PAROLA AMORE ESISTE":

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica;
- c) il totale importo dei contributi governativi da assegnarsi alla Mutua Italia giusta il disposto dell'art. 28 comma 2 del D.L. 14.1.94 n. 28 convertito nella Legge 1.3.94 n. 153;

2) il credito di L. 1.500.000.000 oltre I.V.A. derivante dal contratto stipulato tra la Produttrice e la "RAI" in data 30.5.97 (ACCORDO GD/GT/PROD 01732 23/1/900299/1/00), concernente la cessione dei diritti televisivi del film citato.

EDB

1) Notificato alla SIAE il 13 dicembre 1997 ne 9.50 Ital. 03197

(Atto del 20.XI.1997 Reg. a Palazzo A.P. 1° d. XII.1997 al N. 3218/2)

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

Si chiede la trascrizione nel P.R.C. tenuto presso la S.I.A.E. in Roma, dell'atto con il quale la [redacted] con sede in Roma, via F. [redacted] (nel testo che segue indicata come "[redacted]" e/o "CONCEDENTE") ha concesso a MIKADO FILM SRL con sede in Milano, via [redacted] (nel testo che segue, indicata come "MIKADO" e/o "CONCESSIONARIA"), che ha assunto, tutti i diritti esclusivi di sfruttamento cinematografico e home video in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, navi, aerei battenti bandiera italiana e installazioni militari e civili italiane, ovunque situate (il tutto collettivamente indicato, nel testo che segue, come "Territorio") del film lungometraggio a colori di nazionalità italiana, in corso di realizzazione, dal titolo "La parola amore esiste" per la regia di Mimmo Calopresti, con F. Bertivoglio e V. Bruni Tedeschi, d'ora in poi denominato il "FILM", per un periodo di sette anni dalla sottoscrizione del presente atto.

#### Costi di Distribuzione

6) La CONCESSIONARIA provvederà a sua cura e spese, alla stampa delle copie del FILM e delle presentazioni, alla pubblicità necessaria per il lancio



e lo sfruttamento del FILM, nonché alla verifica, spedizione e assicurazione delle copie, agli eventuali dispositivi anti-pirateria, all'abbonamento SIAE e verifica incassi e ad ogni altra lavorazione e/o onere e/o spesa necessaria e connessa alla distribuzione, il tutto per un importo complessivo non superiore a L. 600.000.000 (seicento milioni).

Ogni spesa, eccedente tale importo, dovrà essere preventivamente concordata con la CONCEDENTE in forma scritta.

**7) Corrispettivo**

Il corrispettivo, per la concessione dei diritti di cui all'art. 1 del presente atto, è determinato secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 punto b, che seguono nel presente atto.

**Minimo Garantito**

Quale corrispettivo, per la concessione dei diritti qui conferiti, MIKADO corrisponderà a [REDACTED] M, a titolo di minimo garantito, l'importo di L. 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) con le seguenti scadenze e modalità:

- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) entro il 10.11.1997
- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) entro il 10.12.1997
- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) entro il 10.01.1998
- quanto a L. 50.000.000 (cinquanta milioni) alla consegna dei materiali di cui all'art. 4 punto b) del presente atto
- quanto a L. 50.000.000 (cento milioni) alla data di prima uscita cinematografica del FILM

**Ripartizione dei Proventi**

**9)** Gli incassi lordi derivanti dallo sfruttamento cinematografico e home video del FILM nel Territorio saranno ripartiti, fin dalla prima lira, con le seguenti proporzioni e modalità:

**a)** Fino al totale recupero di tutti i costi di distribuzione di cui all'art. 6 che precede e recupero del Minimo Garantito di cui all'art. 5 che precede, entrambi nel presente atto:

- 30% (trenta per cento) a MIKADO quale compenso di distribuzione
- 70% (settanta per cento) a MIKADO, quale recupero e fino alla concorrenza dei costi di distribuzione sostenuti e del Minimo Garantito corrisposto a [REDACTED]



- b) Dopo il totale e integrale recupero di tutti i costi di distribuzione e del Minimo Garantito come stabilito al punto a) che precede:
- 40% (quaranta per cento) a MIKADO, quale compenso di distribuzione
  - 60% (sessanta per cento) a [redacted] quale corrispettivo della presente concessione

iii) Notificato alla MAE il 1 Aprile 1988 al n. Prot. 58349  
 (Atto 27/3/1988 Reg. a Palestrina A.I. il 30.3.1988 al N. 566)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Cessione da parte della [redacted]

alla S.M. REGIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E TEATRALE S.p.A., uncorrispondendo e fino alle concorrenza di L. 2.550.000.000 (duemiliardocinquecentocinquantamillioni), ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 24.3.84 più volte richiamato:

1) tutti i diritti e proventi relativi al film intitolato "LA PAROLA AMORE ESISTE" la cui quota percentuale, ottenuta rapportando l'importo del finanziamento concesso, al costo preventivato a carico della mutuataria, verrà rideterminato nel caso in cui il costo accertato e consuntivo del film risulti superiore a quello preventivato e quindi a puro titolo esemplificativo:

- a) il diritto d'autore del soggetto e della sceneggiatura;
- b) i diritti di pubblicazione e di utilizzazione economica, compresi i diritti per la trasmissione in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-TV, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione) e mediante home-video;
- c) i proventi di qualsiasi genere e natura spettanti alla Mutuataria, tanto in conseguenza dell'utilizzazione economica del film quanto per effetto di provvidenze di legge collegate alla produzione del film stesso, e cioè:

[REDACTED]

- la quota 72% dei proventi netti di noleggio cinematografici;

- la quota 100% dei contributi governativi da assegnarsi alla Mutuataria giusta il disposto dell'art. 28 comma 2 del D.L. 14.1.94 n. 26 convertito nella Legge 1.3.94 n. 153;

- la quota 72% del totale importo dell'eventuale premio di qualità;

- la quota 72% del totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento, in Italia, in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-tv, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione);

- la quota 72% del totale importo dei proventi derivanti dallo sfruttamento, in Italia mediante home-video;

- il diritto di esclusività per lo sfruttamento del film ed il relativo ricavo delle cessioni dei diritti di sfruttamento cinematografico, in sede televisiva in qualsiasi forma e modo (free-tv, pay-TV e con qualsiasi altro mezzo di diffusione oggi esistente o di futura invenzione) e mediante home-video in tutti i paesi esteri ad eccezione dei territori di spettanza dei coproduttori francesi nella misura del 52%, dopo le prime L. 215.500.000;

2) tutto il materiale, relativo al film intitolato "LA PAROLA AMORE ESISTE" sia le parti già realizzate che quelle che nel seguito verranno realizzate e quindi, fra l'altro, in particolare il negativo scena del film e della presentazione con le relative colonne sonore e le colonne magnetiche internazionali.

In riferimento alla cessione di cui sopra la Mutuataria, essendo intercorso un atto di compravendita con la "RAI" in data 30-6-97 (ACCORDO GD/CT/PROD 01732 23/1/700259/1/00), concernente la cessione dei diritti televisivi del film citato, cede, con atto a parte in data odierna in corso di registrazione e notifica quota parte del

residuo credito di L. 1.050 milioni che la medesima vanta nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 74.3.94, pari a L. 750 milioni e con lettera del 16.3.1998 da disposizione irrevocabile alla Mikado Film S.r.l. di versare alla Sezione quota parte del residuo credito di L. 100 milioni che la medesima vanta nei confronti di quest'ultima, quale minimo garantito Italo; ai sensi della succitata legge, pari a L. 72 milioni.

VM  
IV) Notificato alla SIAE il 6 aprile 1998 rec 13.45 Prot. 62360

(Atto del 23.3.1998 Ag. a Palestrina A.P. il 30.3.1998 art. 1445/L)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Cessione da parte della [redacted], ciascuna per la quota di propria spettanza e cumulativamente, cedono, una volta che avranno recuperato definitivamente il costo industriale del film, il 7% (settepercento) del 100% (centopercento) degli ulteriori proventi, suddiviso in parti uguali, in favore degli autori che hanno collaborato alla realizzazione del film. Ai

legg  
- Domenico In arte Mimmo Calopresti, come sopra domiciliato, quale coautore della sceneggiatura e regista

- Francesco Bruni, come sopra domiciliato - quale coautore della sceneggiatura

- Franco Piersanti, come sopra domiciliato, quale autore della musica.



i) Notificato alla SIAE il 22 settembre 1997 al 255 Prot. 52677

(Atto S.I.A.E. n. 5.1997/R.2 e Roma A.P. n. 22.5.1997 n. 9/13382)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Rinuncia da parte della S.M. SEZIONE DI CREDITO  
CINEMATOGRAFICO E SPERIMENTALE S.p.A. ai diritti inerenti al  
film "LA PAROLA AMORE ESISTE" ceduto alla Società  
[redacted] con scrittura privata in data 04.08.1997  
registrata a Palestrina il 07.08.1997 al n. 2587, verificata  
alla S.I.A.E. il 11.08.1997.

EDG

ii) Notificato alla SIAE il 17 marzo 1999 al 45.15 Prot. 53996

(Atto 10/3/1999 Reg. a Palestrina A.P. L'11.3.1999 al n. 67)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del sopraesteso  
atto con il quale la società [redacted]  
S.r.l., nella persona dell'amministratore  
unico [redacted], nata [redacted] il [redacted]

[redacted] e residente in Roma [redacted]

[redacted] cede in esclusiva e con piena  
facoltà di sublicenza in favore della RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA il 100% dei diritti  
di utilizzazione economica e sfruttamento in  
sede televisiva, in qualsiasi forma e modo ivi  
compresa la PAY-TV, del film lungometraggio a  
colori dal titolo "La parola amore esiste"  
per la regia di Mimmo Calopresti in Italia,

Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Capodistria, Malta, Navi ed aereomobili battenti bandiera italiana, per cinque passaggi da effettuarsi in quattro anni e -limitatamente a PAY TV, PAY per VIEW, TV interattiva, TV on demand - per passaggi illimitati da effettuarsi in cinque anni a partire dal decorso degli specifici "Periodi di protezione dalla trasmissione televisiva", nonché il 100% dei relativi proventi.

ASSEGNATO PREMIO DI QUALITÀ (Decreto del 7/8/2000)

vii) Modificato alla Siae il 2 novembre 2001 ore 18.15  
Prot. 55031 (Atto del 6-9-2001 Reg. U.E. di Roma 8  
il 20-9-2001 ad n. E/13443)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

Rinuncia da parte della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ai diritti inerenti al film "LA PAROLA AMORE ESISTE" cedute dalla Società [redacted] con scrittura privata in data 27.03.1998 registrata a Palestrina il 30.03.1998 al n. 566, notificata alla S.I.A.E. il 01.04.1998

NOTIFICATO ALLA SIAE IL 21 MAGGIO 2002 ORE 10.30 PROT. 31487  
(ATTO DELL'IN/2000 REG. A.U.E. DI ROMA 1 L.6/2000 S.N.)

NOTA DI TRASCRIZIONE

Si effettua la trascrizione del soprascritto atto del Notaio Paolo Cascellini del 01/08/2000, Reg. N. 59579, Rog. N. 11512 con quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha conferito a Cineho S.p.A. il ramo d'azienda denominato "Acquisto Filippi - Produzione Cinema e Vendita Prodotti", con la conseguente



OPERA, DVD, MP3, Internet Protocol TV, Videoregistrazione, ecc. in analogico che in digitale, su qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, ecc.), tramite qualsivoglia tipologia di terminali/dispositivi, anche multiplexati, via cavo che mobile (a titolo esemplare e non limitativo: Television, Set top box, Videocassetta, Videocoinf, Palmari, iPod, Notebook, Personal Computer, ecc.), oppure quali anche a r.d. (Mobile TV), via dei nodali di trasmissione satellite che non costituiscono antenna; in tal caso tutte le informazioni via cavo o via satellite (cioè, comunque, via cavo (compresa la trasmissione effettuata con tecnologia di tipo XDSL) o mobile satellite), nonché tutti i servizi "On Demand" non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, anche quelle telematiche e informatiche, mediante l'utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e libelli dall'utente tramite qualsivoglia terminali/dispositivo, anche multiplexato, via cavo che mobile, nel Territorio, fatto peraltro salvo gli esecuzioni in merito alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasmissione utilizzato e fermo restando, comunque, quanto previsto al successivo comma, per un periodo di concessione di n. 5 (cinque) anni decorrente dalla data qui appresso indicata.

Il numero di passaggi previsti sono i seguenti:

- per quanto concerne i diritti di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione televisiva (comunicazione per via multiplex) in chiaro e con pagamento (c.d. Free TV) e 5 (cinque) passaggi;

- per quanto concerne le utilizzazioni in canali a pagamento sia con canali da libelli (ovvero di pagamento speciali nell'arco della 24 ore, la trasmissione/diffusione dell'Opera in modo limitato nell'arco delle 24 ore successive alla prima trasmissione/effettuazione, dove inteso come esclusiva, al fine di quanto previsto nel successivo Comma, ad un singolo passaggio televisivo, fatto salvo quanto più avanti previsto in relazione ai canali a pagamento tematici;

- per quanto concerne le utilizzazioni in canali a pagamento tematico, comunque differenziate/attribuite ai servizi, passaggi illimitati.

- per quanto concerne i diritti di messa a disposizione del pubblico nel territorio e nel luogo di nascita dall'utente (comunicazioni per via cavo) e quindi per quanto concerne tutti gli interventi "On Demand", non a pagamento, la limitazione di passaggi di cui sopra non può trovare applicazione e ragione delle limitazioni tecniche del servizio e, pertanto, la concessione deve intendersi estesa per un numero illimitato di atti di messa a disposizione.

Il periodo temporale di concessione è di n. 4 (quattro) anni, a partire dal decorso di n. 24 (ventiquattro) mesi dalla prima proiezione pubblica dell'Opera nelle sale in Italia, più precisamente dall'1 marzo 2006 al 28 febbraio 2011.

Le Parti convengono altresì che: (i) ove Rai Cinema subentrasse al Concedente una riduzione del periodo di concessione di cui sopra, nella base degli accordi di compagnia riguardanti la materia, quest'ultimo si obbliga ad esprimere il proprio consenso a tale riduzione, nel caso il Concedente richiedesse a Rai Cinema una riduzione del periodo di concessione, sopra ricordato, quest'ultimo si riserva la facoltà di devolvere - a proprio insindacabile giudizio - su accettazione o meno tale richiesta.

La concessione di cui sopra comprenderà anche il 100% (cento per cento) del sapere diretti e libelli, per tutti i periodi temporali di concessione di cui sopra:

- il diritto esclusivo di trasmissione/diffusione dell'Opera, e di autorizzare la trasmissione/diffusione dell'Opera, in sola versione con e pagamento tramite canali di oggi generi e tipo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, con qualsiasi tecnologia oggi presente o di futura invenzione, per la messa in orbita e collettiva in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite attraverso da programmi emessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di trasmissione e diffusione televisiva primaria dell'Opera, con qualunque mezzo tecnico o tecnologia esistente, o di autorizzare tale trasmissione, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, in sola lingua via satellite/cavo, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, in tutti i paesi dove sono ricevibili i segnali di satellite attraverso da programmi emessi sul satellite a partire dal territorio italiano;
- il diritto esclusivo di trasmissione e diffusione televisiva primaria dell'Opera, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia oggi presente o di futura invenzione, o di autorizzare tale trasmissione, in sola lingua via satellite/cavo con protocollo (a titolo esemplare e non limitativo: videoregistrazione, DVD, MP3, ecc.) su hardware o senza hardware, in modo tale che il segnale audio/video primario possa essere visualizzato su piattaforma di telecomunicazione di ogni genere e tipo, sia su rete fissa che su rete mobile, (ivi inclusa, a titolo esemplare e non limitativo, tutte le piattaforme mobili che offrono servizi televisivi e audio/video con tecnologia di tipo UMTS e simili), nonché le piattaforme su rete fissa, via cavo o via satellite, che offrono servizi televisivi e audio/video con tecnologia (DTV), anche di futura invenzione e sviluppo, e dotate alla ricezione da parte di terminali/dispositivi fini o/o mobili, anche multiplexati, di qualsiasi genere e tipo (a titolo esemplare e non limitativo: Videocoinf, Palmari, iPod, Notebook, Television, Set Top Box, Videocassetta, ecc.);
- il diritto esclusivo di trasmissione/diffusione dell'Opera, in lingua italiana senza sottotitoli in altre lingue, senza limiti di passaggi, al canale di Rai International, comunque a dovunque diffuso o distribuito, sia direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma e modo, sia a pagamento che non a pagamento, in chiaro o con accesso condizionato da qualsivoglia sistema di codifica, con qualsiasi mezzo tecnico o tecnologia di trasmissione presente o di futura invenzione (cavo, filo, satellite o ogni genere e tipo, ecc. sia in analogico che in digitale);
- il diritto di utilizzazione, nell'ambito di tutti gli interventi previsti di cui al precedente art. 3.1) e al comma 1, ogni applicazione innovativa, oggi esistente o di futura invenzione, che consenta la fruizione, anche durante la visione dell'Opera, via di servizi multimediali di navigazione e controllo interattivo, sia di servizi aggiuntivi quali ad esempio la visualizzazione di sottotitoli.

BIANCA FILM preside che le condizioni sopra esposte di Rai Cinema, a fronte delle eventuali riduzioni temporali in situazione di parte o della totale della programmazione dei propri canali televisivi su qualsivoglia sistema di telecomunicazione fissa, cavo, satellite, mobile, wireless, ecc.), con come sopra descritto, potrebbero essere offuscate o compromesse nei risultati dagli operatori via cavo della produzione del film "Bianca Film", e, in tal caso, il presente accordo non potrà essere applicato ai fini di quanto sopra descritto.

A questo riguardo, BIANCA FILM riconosce al concedente che i profitti eventuali derivanti da ogni tipo di vendita saranno di esclusiva ed integralità spettante dall'operatore o dai gestori operativi, a condizione che tali importi (almeno per gli operatori) quali corrispettivo generale a pagamento per i servizi di trasmissione della notizia e di parte della programmazione del canale televisivo (eventualmente anche nell'ambito di formule di "share" di abbonamento a video, quindi, non siano pagati dagli utenti finali ai gestori operativi a titolo di corrispettivo specifico per la visione dell'Opera); il caso pagati alle condizioni indicative del gestore/operatore quale corrispettivo generale e indiretto per la trasmissione della notizia e di parte della propria programmazione televisiva e che, quindi, non siano pagati alle vendite televisive, dai gestori operativi, o dagli utenti finali, a titolo di corrispettivo specifico per la fruizione o per la visione dell'Opera.

Resta inteso, comunque, che l'eventuale pagamento da parte degli utenti finali o dei gestori operativi di cui sopra, dai prodotti compresi, canali, satelliti e compatte, non costituisce la natura di autorizzazione a pagamento (cavo o libelli) di cui al precedente art. 3.1) e al presente articolo.

Salvo per effetto del presente Contratto, Rai Cinema acquisterà, inoltre, il diritto di utilizzazione e fruizione in perpetuo e in tutto il mondo, anche mentre la rete libelli o di satellite (ad esempio, UMTS, ecc.) - non possa essere di natura fissa o via cavo e sistema di comunicazione digitale e di trasmissione televisiva o attraverso un sistema di distribuzione/trasmissione di libelli o di canali distribuiti,

